SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 settembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **194.**

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

a) l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;

b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.

3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;

c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;

d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;

e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

f) «determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;

g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;

h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;

i) «L_{den} (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;

l) «L_{day} (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;

m) «$L_{evening}$ (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;

n) «L_{night} (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;

o) «mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

p) «mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

q) «piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

r) «pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;

s) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;

t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali;

u) «relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l'entità di un effetto nocivo;

v) «siti di attività industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

z) «valori limite»: un valore di L_{den} o L_{night} e, se del caso, di L_{day} e $L_{evening}$ il cui superamento induce le autorità competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante;

aa) «zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall'autorità comunale nella quale L_{den}, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;

bb) «zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

Art. 3.

Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1. Entro il 30 giugno 2007:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera *a)*, la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera *b)*, nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera *a)*.

3. Entro il 30 giugno 2012:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;

b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera *a)*, la mappatura acustica previ-

sta al comma 3, lettera *b)*, nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorità individuata al comma 3, lettera *a)*.

5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Piani d'azione

1. Entro il 18 luglio 2008:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera *a)*, i piani d'azione previsti al comma 1, lettera *b)*, nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorità individuata al comma 1 lettera *a)*.

3. Entro il 18 luglio 2013:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera *a)*, i piani d'azione previsti al comma 3, lettera *b)*, nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorità individuata al comma 3, lettera *a)*.

5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6. L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera *i)*, 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di

cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.

10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Descrittori acustici e loro applicazione

1. Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici L_{den} L_{night} calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità individuata dalla regione o provincia autonoma e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori L_{den}, e L_{night}, sulla base dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purché detti dati non risalgano a più di tre anni.

4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Metodi di determinazione

1. I valori dei descrittori acustici L_{den} e L_{night} di cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato 2 ed all'allegato 3, nonché sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

Art. 7.

Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:

a) entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30 giugno, gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;

c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;

e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in L_{den} e L_{night}, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli aeroporti, nonché i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attività industriali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

a) entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1, lettera *b)*;

c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Art. 8.

Informazione e consultazione del pubblico

1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 è resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.

Art. 9.

Modifica degli allegati

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.

Art. 10.

Armonizzazione della normativa

1. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.

2. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle attività del comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.

Art. 11.

Sanzioni

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.

2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano più regioni nonché di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

STORACE, *Ministro della salute*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(art. 5, comma 1)

DESCRITTORI ACUSTICI

1. *Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level)* L_{den}.

1.1. Il livello (giorno-sera-notte) L_{den} in decibel (dB), è definito dalla seguente formula:

$$L_{den} = 10lg[(14\times10^{Lday/10} + 2\times10^{(Levening+5)/10}+8\times10^{(Lnight+10)/10})/24]$$

dove:

a) L_{den} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;

b) L_{day} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;

c) $L_{evening}$ è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno solare;

d) L_{night} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare;

dove, per tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti sul territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:

a) periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta così suddiviso:

1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;

2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;

3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;

b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico;

dove si considera il suono incidente e si tralascia il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata.

La determinazione di L_{day}, $L_{evening}$, L_{night} sull'insieme dei periodi diurni, serali e notturni potrà avvenire attraverso l'applicazione di tecniche previsionali e/o di campionamento statistico.

1.2. Il punto di misura per la determinazione di L_{den} e quindi di L_{day}, $L_{evening}$, L_{night}, dipende dall'applicazione:

a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti prescelti per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) e sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;

b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m;

c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:

1) zone rurali con case a un solo piano;

2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni specifiche;

3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni.

2. *Definizione del descrittore del rumore notturno.*

2.1. Il descrittore del rumore notturno L_{night} è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:

a) la notte è di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;

b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo 1 del presente allegato;

c) è considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente allegato;

d) il punto di misura è lo stesso usato per L_{den}.

3. *Descrittori acustici supplementari.*

3.1. In alcuni casi, oltre a L_{den} e L_{night} e, se del caso, L_{day} e $L_{evening}$, può essere utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:

a) la sorgente di rumore in questione è attiva solo per un tempo parziale, ad esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno;

b) in media, in uno o più periodi considerati, si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove si può intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di un aeromobile;

c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;

d) L_{amax}, o SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della protezione durante il periodo notturno in caso di picchi di rumore;

e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni dell'anno;

f) protezione supplementare nel periodo diurno;

g) protezione supplementare nel periodo serale;

h) una combinazione di rumori da diverse sorgenti;

i) zone silenziose esterne agli agglomerati;

l) il rumore contiene forti componenti tonali;

m) il rumore contiene forti componenti impulsive.

ALLEGATO 2
(art. 6)

METODI DI DETERMINAZIONE DEI DESCRITTORI ACUSTICI

1. *Introduzione.*

1.1. I valori di L_{den} e L_{night} possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni è applicabile solo il calcolo.

2. *Metodi di calcolo di* L_{den} *e* L_{night}.

2.1. I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:

a) per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2: «Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». Possono essere ottenuti dati di rumorosità (dati di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:

1) ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method»;

2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane»;

3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;

b) per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 dei documento 29 ECAC. CEAC;

c) per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures

routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980»;

d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».

2.2. I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di L_{den} ed L_{night} secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.

3. *Metodi di misurazione di L_{den} e L_{night}.*

3.1. Per le operazioni di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si fa riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un altro elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale ciò comporta una correzione di - 3 dB per le misurazioni.

ALLEGATO 3
(art. 6)

METODI DI DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI NOCIVI

1. Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:

a) la relazione tra fastidio e L_{den} per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva;

b) la relazione tra disturbi del sonno e L_{night} per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva.

1.2. Se necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per:

a) le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6;

b) le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;

c) climi/culture diversi;

d) gruppi vulnerabili della popolazione;

e) rumore tonale dell'attività industriale;

f) rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi speciali.

ALLEGATO 4
(art. 3, comma 5)

REQUISITI MINIMI PER LA MAPPATURA ACUSTICA E PER LE MAPPE ACUSTICHE STRATEGICHE

1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:

a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;

b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;

c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;

d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all'art. 5.

2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di:

a) grafici;

b) dati numerici in tabulati;

c) dati numerici in formato elettronico.

3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:

a) dal traffico veicolare;

b) dal traffico ferroviario;

c) dal traffico aeroportuale;

d) dai siti di attività industriale, inclusi i porti.

4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:

a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;

b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;

c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.

5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.

6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, come:

a) una rappresentazione grafica;

b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;

c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a svariate possibili situazioni future;

d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;

e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonché la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.

7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli di livelli di L_{den} e L_{night} di 5 dB come definito nell'allegato 6.

8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attività industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.

ALLEGATO 5
(art. 4, comma 5)

REQUISITI MINIMI DEI PIANI D'AZIONE

1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

b) l'autorità competente;

c) il contesto giuridico;

d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;

e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;

g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;

h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;

i) gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;

l) la strategia di lungo termine;

m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;

n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.

2. Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:

a) pianificazione del traffico;

b) pianificazione territoriale;

c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;

d) scelta di sorgenti più silenziose;

e) riduzione della trasmissione del suono;

f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.

3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).

4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.

ALLEGATO 6
(art. 7, comma 1)

DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE

I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:

1) Per gli agglomerati:

1.1) una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di abitanti;

1.2) l'autorità competente;

1.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

1.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{den} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, ›75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile. e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione speciale degli edifici da uno o più tipi di rumore ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento di aria del tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione dal rumore ambientale;

b) una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il valore di L_{den} a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a quello registrato sulla facciata avente il valore più alto di Lden. Si dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali, come definiti all'art. 2, contribuiscono ai fenomeni summenzionati;

1.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, ›70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale. Questi dati potranno altresì essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *a)*;

b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera *b)*. Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati;

1.7) le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;

1.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;

2) Per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali:

2.1) una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;

2.2) una caratterizzazione dell'area circostante: agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;

2.3) i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

2.5) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{den} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, ›75. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *a)*;

b) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera *b)*;

2.6) il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di L_{night} in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, ›70. Questi dati potranno altresì essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a) insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *a)*;

c) una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera *b)*;

2.7) la superficie totale, in km^2, esposta a livelli di L_{den} rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di livello;

2.8) una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0216

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **195.**

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalità di

esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

Art. 3.

Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e,

comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)*.

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Art. 4.

Cataloghi e punti d'informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.

3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.

Art. 5.

Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in rela-

zione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere *a)*, *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.

Art. 6.

Tariffe

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica.

Art. 7.

Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-*bis* e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Art. 8.

Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*, se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che per-

mettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Art. 9.

Qualità dell'informazione ambientale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.

Art. 10.

Relazioni

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

Art. 11.

Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:

a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche;

b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;

c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;

d) le modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.

Art. 12.

Norme finanziarie e abrogazioni

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 ottobre 2005, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0217

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **196.**

Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni e dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. Scopo del presente decreto è di istituire un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «strumenti internazionali pertinenti» i seguenti strumenti internazionali, ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi:

1) «MARPOL»: la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;

2) «SOLAS»: la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;

3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;

4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;

5) «SAR»: la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;

6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la gestione della sicurezza;

7) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose;

8) «Codice IBC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;

9) «Codice IGC»: il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

10) «Codice BC»: il Codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;

11) «Codice INF»: il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;

12) «Risoluzione IMO A851 (20)»: la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;

13) «Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo «VDR»;

b) «armatore»: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;

c) «agente»: la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;

d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale è stipulato il contratto;

e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;

f) «nave»: qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo;

g) «merci pericolose»:

1) le merci classificate nel Codice IMDG;

2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;

3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;

4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;

5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;

h) «merci inquinanti»:

1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I;

2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;

3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;

i) «unità di carico»: un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;

l) «indirizzo»: il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessità, un contatto con l'armatore, l'agente, l'amministrazione, l'autorità marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;

m) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

n) «autorità marittima»: gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ovvero i Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio ovvero i Centri VTS come definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004, secondo la specifica funzione espletata e connessa alla caratteristica o tipologia dell'intervento o del servizio fornito;

o) «luogo di rifugio»: il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata individuati da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo;

p) «servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)»: il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;

q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;

r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che organizza uno o più corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;

s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l'arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;

t) «sinistro»: il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;

b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.

TITOLO II
RAPPORTAZIONE E MONITORAGGIO NAVALE

Art. 4.

Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani

1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:

a) con almeno 24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore;

b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;

c) se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita l'informazione di cambio della destinazione.

2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.

Art. 5.

Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale

1. L'amministrazione provvede, avvalendosi se del caso della propria organizzazione periferica e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, alla gestione operativa di un sistema di monitoraggio e per la rapportazione navale obbligatoria organizzato conformemente alle linee guida ed ai criteri emanati dall'IMO in base alla Convenzione SOLAS, capitolo V, Regola 11, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni necessarie in osservanza di detto sistema, comprese le informazioni supplementari contemplate nella risoluzione IMO A.851 (20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni elencate nell'allegato I, parte 4.

2. L'introduzione di un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o di una proposta di modifica del sistema di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, obbliga comunque l'Amministrazione ad indicare nella proposta le informazioni enumerate nell'allegato I, punto 4.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Impiego dei sistemi di identificazione automatica

1. Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.

2. Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione.

3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, è soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.

Art. 7.

Impiego dei sistemi di rotte navali

1. L'autorità marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, impiegano detti sistemi in conformità alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.

2. L'autorità marittima, nel caso in cui è instaurato un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniforma, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffonde tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi

1. L'autorità marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che:

a) le navi che entrano in una zona di mare territoriale ove esiste un VTS, vi partecipino e ne rispettino le regole;

b) le navi nazionali che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali ove esiste un VTS, gestito da un altro Stato membro, ne rispettino le regole;

c) le navi battenti bandiera di un Paese terzo e non dirette verso un porto nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali, ove esiste un VTS, si attengano, per quanto possibile, alle relative regole. Ogni eventuale palese e grave violazione è comunicata all'autorità dello Stato di bandiera.

Art. 9.

Infrastrutture per i sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo

1. L'autorità marittima gestisce esclusivamente, per fini di sicurezza della navigazione, gli impianti e le

installazioni a terra idonei a ricevere ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei rapporti.

2. Ogni utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui al comma 1, non deve interferire con la gestione del sistema da parte dell'autorità marittima. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni per tale tipo di utilizzazione sono subordinate al preventivo parere dell'amministrazione, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta esclusivamente in relazione agli aspetti tecnici connessi alla sicurezza della navigazione.

3. L'amministrazione gestisce gli impianti e le installazioni per il monitoraggio del traffico navale, nonché le informazioni pervenute in sinergia con le autorità marittime e provvede a renderle disponibili nell'ambito dell'Unione europea e più in generale in ambito internazionale attraverso sistemi informativi prestabiliti. Le predette informazioni sono altresì rese disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse abbiano attinenza con tali materie.

4. Il personale impiegato nella gestione degli impianti e le installazioni del VTS e di rapportazione navale è qualificato presso il Centro di Formazione VTS dell'amministrazione.

5. La realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra di cui al comma 1 deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi informativi necessari per convogliare le informazioni e scambiarle tra i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere operativi entro l'anno 2008.

Art. 10.

Registratori dei dati di viaggio

1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato Allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli obblighi derivanti dall'installazione obbligatoria dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.

2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonché a pubblicare i risultati dell'indagine al più presto possibile dopo la sua conclusione.

Art. 11.

Indagini sui sinistri

1. Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta una nave oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi.

2. L'amministrazione collabora alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi condotte all'estero, allorché è coinvolta una nave italiana.

TITOLO III
COMUNICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI A BORDO DELLE NAVI (HAZMAT)

Art. 12.

Obblighi dello spedizioniere o del caricatore

1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, a condizione che il comandante riceva una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, punto 2.

2. Lo spedizioniere ovvero il caricatore trasmette al comandante la dichiarazione di cui al comma 1 e deve assicurare che il carico consegnato per il trasporto corrisponde effettivamente a quello dichiarato.

Art. 13.

Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.

2. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione è disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.

3. L'autorità marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorità interessata.

4. L'armatore, l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente.

Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.

Art. 14.

Scambio telematico di dati fra Stati membri

1. L'amministrazione coopera con le autorità degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I.

2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:

a) lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13;

b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;

c) la trasmissione senza ritardo all'autorità competente di un altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo.

3. L'amministrazione provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Esenzioni

1. L'amministrazione può esonerare dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti dello Stato solo se:

a) la compagnia che svolge i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un elenco delle navi utilizzate e lo trasmette all'autorità marittima competente;

b) per ciascun viaggio effettuato, le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, sono messe a disposizione dell'autorità marittima che ne fa richiesta. La compagnia istituisce un sistema interno che garantisce immediatamente la trasmissione delle informazioni in forma elettronica a richiesta dell'autorità marittima competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

2. Quando un servizio di linea internazionale interessa uno scalo di uno o più Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione può concedere l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 13 nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1.

3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni concesse ai sensi del presente articolo.

4. L'amministrazione revoca le esenzioni concesse qualora non vengano osservate le condizioni di cui ai commi 1, lettere *a)* e *b)*, e 2.

TITOLO IV

MONITORAGGIO DELLE NAVI A RISCHIO ED INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI IN MARE

Art. 16.

Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi

1. Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente:

a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'articolo 17;

2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di rapportazione previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di legge;

3) hanno violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la responsabilità dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro;

c) le navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una comunicazione dell'autorità competente di uno Stato membro.

2. L'autorità marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle competenti autorità degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave.

3. L'amministrazione che riceve dette informazioni le trasmette all'autorità marittima competente, la quale, di iniziativa o su richiesta, può effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 17.

Rapportazione di incidenti in mare

1. Il comandante di una nave che naviga all'interno della regione di interesse nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, come individuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, rapporta immediatamente all'autorità marittima competente:

a) qualsiasi incidente che pregiudica la sicurezza della nave, come collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;

b) qualsiasi incidente che compromette la sicurezza della navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacità di manovra o la navigabilità della

nave, qualsiasi guasto o disfunzione che alteri i sistemi di propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione;

c) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;

d) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.

2. Il messaggio di rapportazione trasmesso ai sensi del comma 1 indica il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, tutte le indicazioni che consentano di ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, il numero delle persone a bordo, i particolari dell'incidente e qualsiasi informazione pertinente prevista dalla risoluzione 851(20) dell'IMO.

Art. 18.

Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse

1. Se l'autorità marittima ritiene che, a causa di condizioni meteorologiche o marine eccezionalmente avverse, sussiste un grave rischio di inquinamento della zona marittima o costiera, o delle zone marittime o costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana in mare:

a) fornisce al comandante della nave che si trova nella zona interessata o intende entrare o uscire dal porto tutte le informazioni sulle condizioni meteomarine e, ove opportuno e possibile, sui pericoli che le stesse possono comportare per la nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri;

b) adotta tutte le misure idonee per agevolare il comando di bordo ad acquisire un quadro di situazione quanto più completo e raccomanda ad una nave particolare o a navi in generale, secondo i casi, di entrare ovvero di non entrare in porto ovvero di non intraprendere la navigazione fino a quando non si ristabiliscono le condizioni meteomarine e cessa il pericolo per le persone e l'ambiente;

c) limita o vieta il rifornimento di combustibile in mare nelle acque territoriali.

2. Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni di cui al comma 1 fermo restando la decisione che lo stesso comandante assume in base al suo giudizio professionale in conformità alla convenzione SOLAS. Il comandante comunica alle autorità marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non è conforme alle misure di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Le misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono basate sulle previsioni e le osservazioni meteorologiche diffuse dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana.

Art. 19.

Misure relative agli incidenti in mare

1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo 17, l'autorità marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.

2. L'armatore, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.

3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'articolo 17, che si mette a disposizione delle autorità competenti e fornisce la massima collaborazione.

Art. 20.

Luoghi di rifugio

1. Il capo del compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque di giurisdizione tenuto conto prioritariamente dei vincoli ambientali e paesaggistici delle aree costiere ad alta valenza e vocazione turistica, nonché delle caratteristiche e della tipologia della nave.

2. Le procedure adottate, in conformità con le pertinenti linee guida dell'IMO, prevedono idonee misure per garantire che le navi in pericolo possano raggiungere un luogo di rifugio, previa autorizzazione dell'autorità individuata dalla pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al livello di emergenza in corso.

3. Restano impregiudicati la disciplina ed i relativi piani in materia di ricerca e salvataggio nei casi di pericolo per la vita umana in mare.

Art. 21.

Informazioni delle parti interessate

1. L'autorità marittima, quando è necessario, segnala via radio ogni incidente comunicato ai sensi dell'articolo 17 e divulga le informazioni relative all'eventuale presenza di ogni nave che comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente.

2. L'autorità marittima, che riceve notizie relative a fatti o situazioni idonei, anche potenzialmente, a creare un aumento del rischio di zone marittime e costiere di altro Stato membro, adotta le più appropriate misure per fornire ogni pertinente informazione e consultazione e, laddove sia necessario, si rende disponibile per ogni possibile forma di collaborazione.

Art. 22.

Designazione degli organismi competenti

1. Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate, salvo altra espressa indicazione, all'autorità marittima del luogo di approdo della nave, ovvero ai Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) territorialmente competenti, come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, per l'attività di coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

2. Gli organismi di cui al comma 1, ricevute le comunicazioni, provvedono alla messa in atto delle rispettive azioni di competenza, ivi compresa la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21.

3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea, anche per le finalità del presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere secondarie come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

Art. 23.

Cooperazione tra gli Stati membri

1. L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni comunicate ai sensi del presente decreto cooperando, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, con le corrispondenti autorità di altri Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo scambio di dati che riguardano i movimenti, le previsioni d'arrivo delle navi nei porti e le notizie relative al carico;

b) sviluppare e rafforzare l'efficacia dei collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;

c) estendere la copertura del sistema di monitoraggio e d'informazione per il traffico marittimo e aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione ed il monitoraggio delle navi;

d) stabilire piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 24.

Riservatezza delle informazioni ed ispezioni

1. L'amministrazione emana specifiche direttive alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.

2. Con le medesime direttive sono, altresì, impartite disposizioni per la verifica periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.

Art. 25.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.

2. Il comandante della nave o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

3. Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(art. 4, comma 1)

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE

1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 4 - INFORMAZIONI GENERALI.

a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

b) Porto di destinazione.

c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima, e orario stimato di partenza da tale porto.

d) Numero totale di persone a bordo.

2. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 12 - INFORMAZIONI SUL CARICO.

a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio o di conformità dei codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e se queste sono state trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

b) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

3. INFORMAZIONI DA COMUNICARE A NORMA DELL'ART. 13.

A. Informazioni generali.

a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

b) Porto di destinazione.

c) Per la nave che lascia un porto nazionale: orario stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.

d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente.

e) Numero totale delle persone a bordo.

B. Informazioni sul carico.

a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.

c) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

4. INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 5.

A - Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

B - Data e ora.

C o D - Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.

E - Rotta.

F - Velocità.

I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.

P - Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO.

T - Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico.

W - Numero totale di persone a bordo.

X - Informazioni varie:

- caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano più di 5000 tonnellate;

- status di navigazione.

5. Il comandante della nave informa immediatamente l'autorità marittima interessata di qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi del presente allegato.

ALLEGATO II
(art. 6, comma 1)

PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO

I. SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS).

1. Navi costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1º luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità europea, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.

2. Navi costruite prima del 1º luglio 2002.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1º luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario seguente:

a) navi da passeggeri: entro il 1º luglio 2003;

b) navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1º luglio 2003;

c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000 tonnellate: entro il 1º luglio 2004;

d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1º luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1º luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1º luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1º luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1º luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1º luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.

II. REGISTRATORI DEI DATI DI VIAGGIO (SISTEMI VDR).

1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):

a) le navi da passeggeri costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;

b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1º luglio 2002: al più tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1º luglio 2002 compreso;

c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prime del 1º luglio 2002: entro il 1º gennaio 2004;

d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1º luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.

2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1º luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:

a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1º gennaio 2007;

b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1º gennaio 2008.

ALLEGATO III
(art. 13, comma 4)

MESSAGGI ELETTRONICI

1. Le amministrazioni competenti assicurano lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture necessarie alla trasmissione, ricezione e conversione dei dati fra sistemi che applicano la sintassi XML o Edifact, in base a servizi di comunicazione X. 400 o Internet.

ALLEGATO IV
(art. 19, comma 1)

MISURE CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE

1. Qualora, in seguito ad un incidente o in presenza delle circostanze descritte all'art. 17, riguardanti una nave, l'autorità marittima ritiene nel rispetto del diritto internazionale, che è necessario allontanare, attenuare o eliminare un pericolo grave ed imminente che minaccia il litorale o interessi connessi, la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri o delle persone che si trovano a terra oppure che è necessario proteggere l'ambiente marino può in particolare:

a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;

b) ordinare al comandante della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;

c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il grado di rischio, assistere il comandante nel rimediare alla situazione;

d) ordinare al comandante di recarsi in un luogo di rifugio in caso di pericolo imminente od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.

AVVERTENZA:

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 13 ottobre 2005 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

05G0218

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. **197.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al 1º gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, al fine di armonizzarne e coordinarne le previsioni con quanto disposto dalla stessa legge;

Visto il citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 215 del 2001», è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Volontari in ferma prefissata).* — 1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata

quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonché gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.

6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:

a) servizio;

b) congedo illimitato;

c) congedo assoluto.

7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.».

Art. 2.

*Inserimento degli articoli 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater*, 12-*quinquies*, 12-*sexies*, 12-*septies *del decreto legislativo n. 215 del 2001.*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-*bis (Volontari in ferma prefissata in servizio).* — 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) servizio effettivo;

b) sospensione precauzionale dal servizio.

2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13. L'accertamento è effettuato con le modalità stabilite da ciascuna Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.

4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata è diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilità persiste, il militare è prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, può autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio.

6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito.

8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 12-*ter (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi).* — 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'*iter* formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita. Non è precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale.

2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.

4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attività di carattere personale, ancorché disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attività di lavoro giornaliera effettivamente svolta.

5. I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennità, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.

7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per brevi periodi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.

8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unità navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unità mediante affissione all'albo del reparto.

9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;

b) permessi speciali notturni;

c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

Art. 12-*quater (Licenza ordinaria).* — 1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:

a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:

1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;

b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:

1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.

2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere *a)* e *b)* del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:

a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;

c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.

5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.

6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.

7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.

8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:

a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;

b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*;

c) decesso.

9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.

10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.

11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.

12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.

13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.

14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

Art. 12-*quinquies (Licenza straordinaria).* — 1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.

2. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:

a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;

b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;

c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;

e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

4. La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.

6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:

a) se l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;

b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura :

1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;

2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.

7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza è computata per intero.

8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.

9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.

10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

Art. 12-*sexies (Elevazione e aggiornamento culturale)*. — 1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.

3. I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.

Art. 12-*septies (Tutela e sostegno della maternità e paternità)*. — 1. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio)* — 1. I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma.

3. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.

4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato.

5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.».

Art. 4.

*Inserimento degli articoli 13-*bis, *13-*ter *e 13-*quater *del decreto legislativo n. 215 del 2001*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis (Sospensione precauzionale dal servizio)*. — 1. La sospensione precauzionale dal servizio può essere disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità.

2. La sospensione precauzionale dal servizio è sempre disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata a carico dei quali sia stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della libertà personale.

3. Durante la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in ferma prefissata spetta la metà della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

4. Ai fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo di sospensione precauzionale dal servizio è computato per metà.

5. Gli effetti della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso.

6. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 13-*ter (Collocamento in congedo)* — 1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:

a) alla scadenza del termine della ferma;

b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

2. I volontari in congedo illimitato sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

3. I volontari in congedo illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:

a) in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;

b) in tempo di guerra: rispondere ai richiami in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni.

4. I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.

5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.

6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:

a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età;

b) prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.

7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Art. 13-*quater (Ruoli d'onore)* — 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:

a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Proscioglimento dalla ferma)*. — 1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio.

2. Il proscioglimento dalla ferma è disposto nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;

b) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;

c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 agosto 2004, n. 226;

d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 226 del 2004;

e) cause di incompatibilità, di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3;

f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

g) protratto insufficiente rendimento;

h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

i) perdita del grado.

3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera *a)*, è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata solo per uno dei seguenti motivi:

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;

b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;

c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.

4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera *c)*, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera *d)*, è di competenza della Direzione generale per il personale militare.

6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera *g)*, può essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.

7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera *h)*, è avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 14-*bis *del decreto legislativo n. 215 del 2001*

1. L'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis (Perdita del grado)*. — 1. La perdita del grado è disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza;

b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata;

c) interdizione giudiziale o inabilitazione;

d) irreperibilità accertata;

e) violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;

f) sentenza di condanna:

1) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della rimozione;

2) per delitto non colposo, quando la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del codice penale.

2. La perdita del grado è disposta anche nel caso di assunzione di servizio nella Forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito, in altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia.

3. La perdita del grado decorre:

a) dalla data del provvedimento, nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*;

b) dalla data di assunzione del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera *b)*, e 2;

c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere *c)* e *f)*;

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere *e)* e *f)*, se è già intervenuta la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni effetto, avvenuta per perdita del grado mantenendo l'originaria decorrenza.

5. La reintegrazione nel grado può essere disposta con provvedimento della Direzione generale per il personale militare:

a) nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, a seguito di istanza presentata dall'interessato, quando le relative cause siano cessate;

b) nel caso di cui al comma 1, lettera *e)*, a seguito di istanza presentata dall'interessato trascorsi almeno cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta morale e civile. Tale periodo è ridotto alla metà se il militare ha conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado. Se il militare ha conseguito più di una ricompensa può chiedere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado è stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

c) nel caso di cui al comma 1, lettera *f)*, a seguito di istanza presentata dall'interessato quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi del numero 1) della stessa lettera *f)*, anche a norma della legge penale militare;

d) nel caso di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata dall'interessato ovvero d'ufficio, quando il militare cessa di appartenere ad altra Forza armata o di polizia.

6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.».

Art. 7.

*Inserimento degli articoli 14-*ter *e 14-*quater *del decreto legislativo n. 215 del 2001*

1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-*ter (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi)*. — 1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.

Art. 14-*quater (Documentazione di servizio)*. — 1. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, e successive modificazioni, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

2. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio viene predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali in ferma prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.».

Art. 8.

Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai volontari in ferma breve si applicano:

a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;

b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;

c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'articolo 26, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, e all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* della stessa legge n. 226 del 2004.»;

c) dopo il comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*quater*. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-*bis* del presente articolo e all'articolo 26, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, della legge n. 226 del 2004;

b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonché degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».

Art. 9.

*Inserimento dell'articolo 15-*bis *del decreto legislativo n. 215 del 2001*

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis* (*Riammissione alla ferma prefissata*). — 1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, se perdono la qualità di allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti o enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma.».

Art. 10.

Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 è sostituito dal seguente:

«4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:

a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

b) la licenza speciale di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

c) i permessi speciali, di cui all'articolo 12-*ter*, comma 9, lettera *c)*;

d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura massima di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 2, lettera *a)*.».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001 le parole: «di uno o cinque anni,» sono soppresse.

Art. 12.

Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'articolo 12 della legge n. 226 del 2004.»;

b) al comma 6, le parole: «in ferma prefissata di durata di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in ferma prefissata quadriennale».

Art. 13.

Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel

Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-*ter* e 4-*quater*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.»;

b) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: «ferma annuale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze».

2. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-*ter*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001.

4-*quater*. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.».

4. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.».

Art. 14.

Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 è aggiunto l'allegato 1, allegato al presente decreto.

Art. 15.

Abrogazioni

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 215 del 2001 è abrogato.

2. Gli articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO 1
(art. 14-*quater*, comma 2)

Ministero della Difesa

....

(ENTE/REPARTO DI ULTIMA APPARTENENZA)

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

PER ....

GRADO, COGNOME e NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
SERVIZIO
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA .... (*totale per tipo di servizio e durata*) Incorporato quale .... il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐; Ha terminato il servizio quale .... il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐. **CARATTERIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DA ....** (*incarichi, specializzazioni, categorie ricoperte*) **MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO** (*Località' e durata*) Stato Estero .... dal ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ al ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (*valutazione finale*) ☐ ECCELLENTE o giudizio equivalente. ☐ SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente. ☐ NELLA MEDIA o giudizio equivalente. ☐ INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente.
RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE
SITUAZIONE DISCIPLINARE CONSEGNA DI RIGORE (*totale giorni*) ☐☐☐☐. CONSEGNA (*totale giorni*) ☐☐☐☐.
TITOLO DI STUDIO TIPO: .... VOTO/GIUDIZIO: ....
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO Lingua/Lingue .... Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI

________________, ________________
(*Località e data di rilascio*)

(*Timbro Ente*)

Il Comandante di Corpo

____

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 2004. Si riporta il testo dell'art. 22:

«Art. 22 *(Conferimento di delega legislativa)*. — 1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge l° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.».

— Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001.

— La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi[(2)]:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:

1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'art. 1;

2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:

2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*;

c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera *a)*, prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;

d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;

e) nell'àmbito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:

1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;

3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;

4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche;

5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera *a)*, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:

5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;

5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;

5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;

6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;

7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;

8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;

h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:

1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;

3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;

i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;

l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal (1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.».

Nota all'art. 1:

— Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse. I capi II e III recano disposizioni riguardanti, rispettivamente, i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata quadriennale. Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2, e, 14, comma 2:

«Art. 7 *(Stato giuridico e avanzamento)*. — 1. *(Omissis)*.

2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.».

«Art. 14 *(Stato giuridico e avanzamento)*. — 1. *(Omissis)*.

2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1º aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione.».

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

«Art. 9 *(Compensi forfettari di guardia e di impiego)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11, comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'àmbito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'àmbito delle rispettive competenze dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato maggiore della Difesa.».

— La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1977. Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, lettera *a)*:

«Art. 1. — Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;».

— Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3:

«Art. 11 *(Reclutamento)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella *A* allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'art. 23, comma 2, e, a decorrere dal 1º gennaio 2021, dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dall'art. 2 della presente legge.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1:

«Art. 13 *(Licenze straordinarie)*. — 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria è disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

— La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2000. Si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Congedi per eventi e cause particolari)*. — 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

4-*bis*. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipen-

denti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1999. Si riporta il testo dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4:

«Art. 13 *(Diritto allo studio)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra località. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o post universitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali.».

— Si riporta il testo dell'art. 16 e dell'art. 13, commi 3, 4, 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Art. 16 *(Diritto allo studio)*. — 1. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.».

«Art. 13 *(Licenze straordinarie e aspettativa)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.

4. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

5. *(Omissis)*.

6. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

8. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53:

«Art. 5 *(Congedi per la formazione)*. — 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.».

— Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:

«Art. 14 *(Applicazione del testo unico a tutela della maternità)*. — 1. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal testo unico a tutela della maternità, ha diritto ai seguenti periodi di astensione dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate:

a) "licenza di maternità", con cui si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile;

b) "licenza di paternità", con cui si intende l'astensione dal lavoro del personale militare maschile, fruito in alternativa alla licenza di maternità;

c) "licenza parentale", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile;

d) "licenza per malattia del figlio", con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile in dipendenza della malattia stessa.

2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilità e sono computate per intero nell'anzianità di servizio, salvo diversa indicazione.

3. La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera *c)*, va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.

4. Nei periodi di licenza di maternità o di licenza di paternità, previsti dall'art. 16 e seguenti e dall'art. 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile.

5. In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'art. 32 e seguenti del testo unico sulla maternità, al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio.

7. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.

8. Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facoltà di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volontà di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternità.

9. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

10. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternità, è giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, è computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente.

11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternità, qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2001. Si riporta il resto dell'art. 4-*ter*:

«Art. 4-*ter (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio)*. — 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

3-*bis*. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.».

Nota all'art. 4:

— Per la legge 14 novembre 2000, n. 331, vedi nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2 *(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)*. — 1. Le finalità di cui all'art. 1 sono assicurate da:

a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;

d) personale dell'Arma dei carabinieri;

e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;

2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera *f)* del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979. Si riporta il testo della tabella A:

«TABELLA A

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO

Prima categoria:

1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

5. La perdita totale di una mano e dei due piedi.

6. La perdita totale di una mano e di un piede.

7. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

8. La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

9. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

10. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

11. La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.

12. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due pollici e di altre sette o sei dita.

13. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

14. La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

15. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.

16. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

17. L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

18. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

19. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

20. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

21. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

22. Tumori maligni a rapida evoluzione.

23. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

24. Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

25. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

26. Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.

27. Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

28. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

29. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.

30. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

31. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

32. Esiti di laringectomia totale.

33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.

35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle «A» e «B-c»).

Seconda categoria.

1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

3. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

4. La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.

5. La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.

6. La perdita di una coscia a qualunque altezza.

7. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

8. Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

9. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

10. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

11. Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.

12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

13. Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.

14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

15. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

16. Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.

17. La perdita della lingua.

18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.

19. Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

20. Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata *ad concham* senza affezioni purulente dell'orecchio medio.

21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.

22. Castrazione o perdita pressoché totale del pene.

23. Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.

Terza categoria.

1. La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.

2. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

3. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

4. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

5. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

6. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

7. L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

8. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

9. La perdita o i disturbi gravi della favella.

10. L'epilessia con manifestazioni frequenti.

11. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.

Quarta categoria.

1. L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.

2. La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.

3. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

4. La perdita totale di un pollice e dei due indici.

5. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

6. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.

7. La perdita di una gamba al terzo inferiore.

8. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.

9. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

10. Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

11. L'epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

12. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

13. Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

14. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

15. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita *ad concham*.

16. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).

17. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

18. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.

19. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.

20. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Quinta categoria.

1. L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.

2. La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.

3. La perdita totale di ambo i pollici.

4. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.

5. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.

6. La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

7. La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

8. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.

9. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.

10. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

11. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.

12. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

13. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

14. Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

15. Le nefriti o le nefrosi croniche.

16. Diabete mellito o insipido di media gravità.

17. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

18. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

19. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta *ad concham*.

20. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.

21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.

22. La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

Sesta categoria.

1. Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

2. L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.

3. La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

4. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

5. La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

6. La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

9. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

10. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

11. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

12. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

13. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

14. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.

15. Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.

16. Nefrectomia con integrità del rene superstite.

17. Psico-nevrosi di media entità.

18. Le nevriti ed i loro esiti permanenti.

19. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

20. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

21. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.

Settima categoria.

1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.

4. La perdita totale dei due indici.

5. La perdita totale di un pollice.

6. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.

7. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

11. La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12. La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13. La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15. L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18. Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19. Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20. Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21. Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

22. Laparocele voluminoso.

23. Gastroduodenite cronica.

24. Esiti di resezione gastrica.

25. Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26. Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27. Isteronevrosi di media gravità.

28. Perdita totale di due padiglioni auricolari.

29. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30. Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.

31. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria.

1. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3. La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13. L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

14. Bronchite cronica.

15. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16. Gli esiti di empiema non tubercolare.

17. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18. Gastrite cronica.

19. Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20. Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21. Emorroidi voluminose procidenti.

22. Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23. Cistite cronica.

24. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.

25. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26. Ernie viscerali non contenibili.

27. Emicastrazione.

28. Perdita totale di un padiglione auricolare.

29. Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata *ad concham*) accertata con esame audiometrico.

30. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31. Otite media purulenta cronica semplice.

32. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34. Dacriocistite purulenta cronica.

35. Congiuntiviti manifestamente croniche.

36. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).».

— La legge 10 luglio 1930, n. 1140, recante «Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle Forze armate dello Stato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1930.

Nota all'art. 5:

— Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere *g)* e *h)*:

«Art. 4 *(Requisiti per il reclutamento)*. — 1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) (omissis);

d) (omissis);

e) (omissis);

f) (omissis);

g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

h) requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978.

Nota all'art. 7:

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate)*. — 1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. *(Omissis)*.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai princìpi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente «Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002. Si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Compilazione dei documenti caratteristici)*. — 1. I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di tempo stabiliti dall'art. 5, sono compilati al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) termine del servizio del giudicando;

b) variazione del rapporto di dipendenza dovuta a:

1) fine del servizio del giudicando o del compilatore;

2) trasferimento o cambio di incarico del giudicando o del compilatore;

3) trasferimento o cessazione dal servizio del primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche validi ai fini dell'avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno centottanta giorni senza averlo valutato;

c) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;

d) termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

e) sospensione dall'impiego del giudicando;

f) compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato;

g) partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi;

h) promozione al grado di tenente generale o grado corrispondente.

2. Nei documenti caratteristici è indicato con precisione il periodo di tempo a cui è riferito il giudizio.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«*Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma). — 1. Ai volontari in ferma breve si applicano:*

a) fino al dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno;

b) oltre il dodicesimo mese di servizio, le disposizioni del presente decreto riguardanti i volontari in ferma prefissata quadriennale;

c) per quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'art. 5, è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali.

3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma è corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.

4. Per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui all'art. 26, comma 1, lettere a) *e* b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere* a), c), d), e), g) *e* h)*, e all'art. 11, comma 1, lettera* a) *della stesa legge n. 226 del 2004.*

4-*bis*. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.

4-*ter*. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-*bis* mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.

*4-*quater*. Fino all'anno 2010, per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-*bis *del presente articolo e all'art. 26, comma 1, lettere* a) *e* b)*, della legge n. 226 del 2004, se in servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

a) requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) *e* h)*, della legge n. 226 del 2004;*

b) possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario dalla direttiva tecnica di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonché degli ulteriori requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186)*. — 1. Fino al 31 dicembre 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-*ter* del citato art. 2 del decreto-legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'art. 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa.

2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.

3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito.

4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:

a) in materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo conto della maggiore durata del servizio, ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;

b) la licenza speciale di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;

*c) i permessi speciali, di cui all'art. 12-*ter*, comma 9, lettera* c);

*d) la licenza straordinaria di convalescenza, entro la misura massima di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 2, lettera* a).».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi)*. — 1.-4- *(Omissis)*.

5. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio militare in qualità di volontario di truppa in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il *curriculum* degli studi.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato da presente decreto:

«Art. 18 *(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)*. — 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri 70%;

b) Corpo della guardia di Finanza 70%;

c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;

d) Polizia di Stato 45%;

e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;

f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;

g) Corpo forestale dello Stato 45%;

2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale, di cui all'art. 12 della legge n. 226 del 2004.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.

6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o *in ferma prefissata quadriennale* delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1.

7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificati dal presente decreto:

«Art. 24 *(Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata)*. — 1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo.

3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età.

4-bis. *Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, commi 4-*ter *e 4-*quater*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.*

5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento è adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

5-*bis*. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera *b)*.

6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale *secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze*;

b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territo-

rio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.».

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età.

5-bis. *Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-*ter*, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.*

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

«Art. 26 *(Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari)*. — 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, nonché le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi.

2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

3. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

4-*bis*. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

4-ter. *Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001.*

4-quater. *Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.*

5. Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito.

5.1. La struttura prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5 del presente articolo al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

5-*bis*. Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.».

05G0223

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2005, n. **198.**

Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Ritenuta l'opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, in seguito all'allargamento dell'Unione europea ad altri dieci paesi, intervenuto il 1° maggio 2004;

Considerato che, nonostante la previsione del regolamento (CE) n. 2327/2003 del 22 dicembre 2003, i punti previsti per l'attraversamento dell'Austria con veicoli pesanti non sono stati distribuiti ai Paesi membri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, che ha reso il suo parere nella riunione del 27 luglio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 400/2005 nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 13229 del 14 luglio 2005);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto dal decreto di cui all'articolo 8, in ordine al requisito della titolarità della licenza stessa.

5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

Art. 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili sono attribuite, secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.

Art. 3.

Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. L'Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente, possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse e può, se necessario, adottare criteri più restrittivi.

3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

4. L'Amministrazione ha la facoltà di fissare una quota minima del contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.

Art. 4.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Le autorizzazioni multilaterali CEMT vengono rinnovate annualmente alle imprese che vantano i prescritti requisiti purché le abbiano utilizzate nell'anno precedente secondo le modalità precisate con il decreto dirigenziale previsto al successivo articolo 8.

Art. 5.

Valutazione dei requisiti delle imprese

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, con autocertificazione, nella domanda da presentarsi annualmente, entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.

2. L'assegnazione di autorizzazioni è revocata nel caso l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.

Art. 6.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che risultino «non rinnovabili» è consentito, in favore delle imprese iscritte all'Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneità professionale nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;

b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di società già titolari delle autorizzazioni internazionali;

c) alle società cooperative risultanti da soci già titolari di autorizzazioni internazionali;

d) al cessionario di un'azienda di trasporto di impresa già titolare di autorizzazioni internazionali;

e) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa e conseguente cancellazione dall'Albo con contemporanea cessione dell'intero parco veicolare anche a più soggetti purché, nel caso di più atti notarili, gli stessi siano contestuali.

Art. 7.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:

a) diffida;

b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

c) revoca delle autorizzazioni.

2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave di quella precedente.

4. Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravità ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

Art. 8.

Modalità di applicazione

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento vengono determinate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell'autotrasporto di persone e cose.

2. Nell'attesa dell'emanazione del decreto dirigenziale di cui al comma 1, trova applicazione il decreto dirigenziale emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 novembre 1999, n. 521, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore

1. È abrogato il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 64

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974, reca: «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000 è stato modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2002 e dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2003.

Il succitato decreto n. 395 reca: «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali».

— Il regolamento n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 2004, istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1990 prevede l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà divisa e di consorzi.

Nota all'art. 9:

— Il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

05G0222

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Cava dè Tirreni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cava dè Tirreni (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cava dè Tirreni (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Napolitano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cava dè Tirreni (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 luglio 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. M-ITPR-SAUTG00279752005-07-07/Area II del 15 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cava dè Tirreni (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Napolitano.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrignano del Capo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Tufariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 luglio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 249/05 Area II E.L. del 28 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrignano del Capo (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Tufariello.

Roma, 12 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Prelà e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Prelà (Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Romolo Guasco;

Considerato che, in data 21 giugno 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prelà (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Piero Raimondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Prelà (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Romolo Guasco.

Il citato amministratore, in data 21 giugno 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 110 E.L. del 12 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prelà (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Piero Raimondi.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Interamna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2005, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Prencipe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2005.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Frosinone, con provvedimento del 1º giugno 2005, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dal 3 giugno 2005.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, in virtù delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88, il prefetto di Frosinone, con provvedimento del 23 giugno 2005, ha nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Interamna, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 2484/Area II del 5 luglio 2005 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Interamna (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Prencipe.

Roma, 6 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera, a norma dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nomina della terna commissariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Nicotera;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nicotera, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Nicotera (Vibo Valentia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Marcello Palmieri - prefetto a riposo;

dott. Vittorio Lapolla - viceprefetto aggiunto;

ragioniere Gerardo Bisogno - dirigente di II fascia a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 167

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nella consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

A seguito di indagini svolte dai competenti organi investigativi che hanno evidenziato la presenza sul territorio del comune di Nicotera di una forte e radicata cosca mafiosa che mira a interferire nella vita politico-amministrativa dell'ente, il prefetto di Vibo Valentia ha disposto, con provvedimento del 17 maggio 2005, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per verificare la sussistenza di condizionamenti mafiosi all'interno del comune.

Le predette attività investigative hanno evidenziato che al citato sodalizio criminale risalgono i maggiori traffici illeciti, interessi nel settore economico-finanziario ed il controllo di attività economiche locali.

Nell'ambito di un procedimento penale, sfociato in un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni esponenti di detta cosca, è emersa la capacità di interferire nelle istituzioni locali, intervenendo sul potere decisionale degli organi amministrativi. Una condizione di contiguità tra esponenti di spicco della locale consorteria e alcuni amministratori risulta comprovata da accertamenti della polizia giudiziaria in occasione di ripetuti controlli del territorio.

Gli accertamenti svolti dalla commissione all'uopo incaricata, confluiti nella relazione conclusiva, avvalorano la sussistenza di forme di condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

Appaiono in tal senso concludenti, da una parte, l'interessamento manifestato da detto sodalizio in occasione della destinazione di un bene confiscato, dall'altra, la circostanza che il comune, cui era stato assegnato un altro bene oggetto di confisca affinché venisse utilizzato a verde pubblico attrezzato, abbia omesso qualsiasi intervento per assicurarne la finalità, nonostante i solleciti del competente Ufficio territoriale del governo a delimitare l'area e a dare un forte segnale circa l'acquisizione del bene al patrimonio demaniale.

La compromissione dell'interesse pubblico emerge altresì con chiarezza dalla sistemazione di una strada, che ha avvantaggiato di fatto unicamente un componente della locale consorteria mafiosa.

Infatti detta strada, benché finanziata con l'impiego di somme previste nel programma delle opere pubbliche, conduce all'unico insediamento immobiliare della zona, di proprietà del predetto, risultando, per contro, abbandonato l'originario progetto di finalità pubblica.

Appare disatteso il principio costituzionale che garantisce il corretto esercizio dei poteri pubblici nell'approvazione, nonostante il parere sfavorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da parte dell'organo elettivo di una delibera con cui si accoglieva l'istanza di concessioni edilizie con cambio di destinazione d'uso in variante al vigente piano di fabbricazione.

A seguito di tale decisione, che procurava ai richiedenti un ingiusto vantaggio patrimoniale, è stato disposto il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio dei componenti dell'organo elettivo che hanno approvato la delibera.

L'evenienza di un condizionamento dell'operato della pubblica amministrazione è correlata alla circostanza che tra i beneficiari della delibera vi fossero noti esponenti della criminalità organizzata o loro parenti stretti in grado di orientare le scelte della pubblica amministrazione, e che il provvedimento riguardasse anche la costruzione di alberghi, case vacanze, ristoranti e di un complesso turistico residenziale cui era peraltro direttamente interessato uno dei predetti.

Strettamente connessa a tali accadimenti è la vicenda del responsabile dell'ufficio tecnico che aveva espresso parere sfavorevole alla succitata deliberazione. Lo stesso, trasferito ad altro incarico dopo pochi mesi e fatto oggetto ripetutamente di atti intimidatori, dopo poco tempo rassegnava le dimissioni. L'organo ispettivo sottolinea che anche il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico risulta aver subito come il suo predecessore pesanti minacce e intimidazioni.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimità che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalità organizzata nelle scelte dell'ente locale.

Viene infatti evidenziato come la sostanziale sistematica elusione delle norme sulle informative antimafia non abbia trovato un freno persino nella sottoscrizione, nel 2004, del Protocollo di legalità, che prevede il rilascio delle suddette informative anche per i contratti al di sotto della soglia di valore fissata dalla normativa di riferimiento. È stato infatti sottolineato che, attraverso il frazionamento dei lavori, l'amministrazione ha privilegiato la pratica degli affidamenti diretti e delle trattative private in luogo dell'appalto affidato con una unica procedura ad evidenza pubblica, e che la peculiarità delle condizioni che determinano gli affidamenti - gara deserta, somma urgenza, affidamento diretto - dei casi esaminati fanno apparire verosimile il collegamento ad un unico centro d'interessi.

È il caso del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, affidato dal 2001 ad un soggetto che si confermava nuovamente aggiudicatario, l'anno successivo, in una gara di asta pubblica, alla quale solo la medesima ditta prendeva parte, offrendo un ribasso dello 0,1%. Il ritardo con il quale l'amministrazione, ad oltre un anno di distanza dall'inizio del rapporto contrattuale con il predetto soggetto, si attivava per la richiesta della documentazione ai sensi della normativa antimafia, denota con sufficiente concludenza una gestione amministrativa non scevra da anomale interferenze, ancor più ove si consideri che, dopo la revoca del predetto appalto, conseguente agli elementi interdittivi emersi nei confronti del titolare, il servizio è stato affidato ad una ditta nella quale risulta dipendente un congiunto del primo aggiudicatario.

Relativamente all'affidamento del servizio di trasporto scolastico, si è reso necessario l'intervento della competente prefettura per le anomalie riscontrate sia in relazione alla tipologia del contratto stesso sia per la presenza nella ditta affidataria di un soggetto solito frequentare persone notoriamente vicine ad appartenenti alla locale cosca mafiosa.

La commissione di accesso ha infine rilevato il grave disordine amministrativo in cui versa l'ente, caratterizzato da un sistema gestionale privo di direttive specifiche e da una confusa ripartizione di compiti, assolutamente non adeguata alle reali esigenze della collettività.

Alla palese disorganizzazione ed inefficienza del sistema di riscossione dei tributi fa riscontro l'elevatissima evasione dei tributi comunali e del canone dell'acqua potabile, segno evidente di una diffusa illegalità e della generale inosservanza dei più elementari precetti normativi, da cui non sono esenti sia gli amministratori sia i dipendenti, oltre a numerosi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e grandi complessi turistici che insistono su quel territorio.

È indicativa della carenza nella cura degli interessi pubblici, la circostanza che, nonostante il comune si sia dotato di una norma regolamentare che preveda espressamente la sospensione della somministrazione del servizio in caso di morosità, la disposizione sia rimasta totalmente disapplicata e l'ente non abbia provveduto ad adottare incisive procedure per il recupero dei tributi inevasi, impedendo così una ordinaria gestione delle proprie attività e un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza.

Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari e dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibii alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Nicotera, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini, che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, con relazione del 19 luglio 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 1º agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A09097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2005.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Montecorvino Pugliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Montercorvino Pugliano (Salerno) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Antonio Esposito, dalla dott.ssa Giovanna Cerni e dal ragioniere Mario Ombrosi;

Considerato che il dott. Antonio Esposito non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Lubrano - viceprefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Montecorvino Pugliano (Salerno), in sostituzione del dott. Antonio Esposito.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 170

05A09098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2005.

Individuazione di ulteriori immobili di pregio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza di altro Ministero, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;

Visto il decreto emanato, ai sensi del comma 1, dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 novembre 2002 (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro dell'economia») tramite il quale sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata realizzata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351;

Considerato che l'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351, dispone che gli immobili di pregio siano individuati con i decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, su proposta dell'Agenzia del territorio;

Visti i criteri per la definizione degli immobili di pregio indicati nell'allegato 1 al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 31 luglio 2002, in attuazione del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351;

Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente in data 1° aprile 2003, 7 gennaio 2004 e 16 settembre 2004 con i quali sono stati individuati alcuni immobili di pregio tra quelli trasferiti alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. con il Primo decreto del Ministero dell'economia;

Considerato che la qualificazione degli immobili quali immobili di pregio ai fini della vendita, non è in alcun modo connessa ad eventuali classificazioni degli immobili effettuate in precedenza a qualunque altro fine anche locativo;

Viste le proposte, formulate, rispettivamente in data 22 marzo 2004 ed in data 14 aprile 2005 (quest'ultima come successivamente modificata ed integrata), ai sensi del predetto comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del territorio per l'individuazione, tra i beni trasferiti ai sensi del Primo decreto del Ministro dell'economia, di un ulteriore elenco di immobili di pregio, elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che, per l'individuazione degli immobili oggetto della proposta di cui al precedente capoverso ed elencati nell'allegato al presente decreto, l'Agenzia del territorio, tramite le proprie sedi periferiche, ha accertato, effettuando le relative necessarie verifiche: l'ubicazione degli immobili nei centri storici urbani, qualificati in base ai rispettivi piani regolatori come zone omogenee di tipo A; l'ubicazione degli immobili in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili, in base ai valori pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, supera di almeno il 70 per cento il corrispondente valore medio di mercato rilevato nell'intero territorio comunale; la superficie netta superiore a 240 metri quadri delle unità immobiliari ad uso residenziale; la sussistenza di vincoli sugli immobili dichiarati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 o ai sensi della legge n. 1497 del 1939, sulla base della sola documentazione fornita dagli enti gestori competenti;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, l'Agenzia del territorio, tramite le proprie sedi periferiche, ha accertato per tutti gli immobili oggetto della suddetta proposta ed elencati nell'allegato al presente decreto, effettuando le relative necessarie verifiche, l'insussistenza dello stato di degrado e, per i soli immobili ubicati nei centri storici urbani, la non necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

Decreta:

Art. 1.

Tra gli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. ai sensi del Primo decreto del Ministro dell'economia, sono da considerarsi di pregio, oltre agli immobili già individuati con i precedenti decreti menzionati in premessa, ed oltre a qualunque altro immobile che soddisfi i criteri indicati nella delibera allegata sub 1, al decreto 31 luglio 2002 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che saranno eventualmente individuati con successivi decreti ministeriali, gi immobili elencati nell'allegato 1 al presente decreto ivi raggruppati tenendo conto della sussistenza di uno dei criteri di cui alla delibera sopra citata.

Art. 2.

Su proposta dell'Agenzia del territorio, formulata in data 14 aprile 2005 con nota n. 27088, l'immobile sito in Alessandria, via Gramsci 2-4 angolo via Bergamo 86/92 (cod. imm. 1) in rettifica di quanto previsto nel decreto 16 settembre 2004 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non è da considerarsi di pregio. Parimenti, su proposta dell'Agenzia del territorio, formulata con nota in data 20 giugno 2005, a rettifica dell'allegato al decreto 31 luglio 2002 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dell'immobile indicato come «Bergamo via Borfuro, 12a/ 12f (lotti 1)» sono sostituiti dai seguenti: «Bergamo - via Borfuro nn. civ. 12, 12A, 12E, 12G, 14 e via S. Orsola nn. civ. 19, 19/D, 21, 21/A, 23 (lotti 1, 2, 3)».

Art. 3.

Su proposta dell'Agenzia del territorio, formulata con nota in data 20 giugno 2005, n. 43573, gli immobili siti in Venezia identificati rispettivamente come «S. Croce 706 - 714 (cod. imm. 341)» e «San Marco - Calle S. Patrignan 4019 (cod. imm. 8004/01)» nonché l'immobile sito in Verona identificato come «Corso Cavour/Riva S. Lorenzo (cod. imm. 360)» ed inseriti rispettivamente nei decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nelle date 1º aprile 2003 e 16 settembre 2004, a rettifica di quanto ivi previsto, non sono da considerarsi di pregio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO 1

ELENCO IMMOBILI VINCOLATI NON DEGRADATI

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	Riferimento delibera
REGGIO CALABRIA	CONTRADA GAGLIARDI 58	INPDAP	6561/01	vincolo comunicato da INPDAP con nota del 27.01.05
CAMOGLI	VIA CUNEO 16 / VIA G.B.FERRARI 22	IPSEMA	604	vincoli comunicati da IPSEMA con nota del 01.06.05
GENOVA	VIA BADEN POWELL 30/32	IPSEMA	601	

ALLEGATO 2

ELENCO UNITA' IMMOBILIARI DI SUPERFICIE NETTA SUPERIORE A 240 MQ NON DEGRADATE

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	foglio	part.	sub.	Riferimento delibera
ROMA	PIAZZA EUCLIDE 47	INAIL	2174	538	32	35	29.10.04 UP Roma (*)
ROMA	VIA DI VIGNA FILONARDI 5/7	INAIL	2233	530	90	17	
				530	90	20	
ROMA	VIA S. VALENTINO 30/34	INAIL	2113	538	144	5	
				538	144	6	
ROMA	VIA MARTELLI 40	INAIL	2202	538	86	9	
				538	86	13	
ROMA	VIA MONTI PARIOLI 62	INAIL	2095	546	19	21	

(*) unità immobiliari comprese negli immobili inseriti nell'allegato 3

ALLEGATO 3

ELENCO IMMOBILI UBICATI IN ZONE AD ALTO VALORE DI MERCATO NON DEGRADATI

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	ZONA OMI	Riferimento delibera
ROMA	V. MONTI PARIOLI, 62	INAIL	2095	PARIOLI (C1)	22.01.04 UP Roma
ROMA	V. MANGILI G., 3	INAIL	2141	PINCIANO (C3)	
ROMA	P.ZA EUCLIDE, 47	INAIL	2174	PARIOLI (C1)	
ROMA	V. MARTELLI N., 40	INAIL	2202	PARIOLI (C1)	
ROMA	V. CHELINI D., 33	INAIL	2211	PARIOLI (C1)	
ROMA	V. MAIOLI C.,10	INAIL	2215	PARIOLI (C1)	
ROMA	V. VIGNA FILONARDI, 5-7	INAIL	2233	PARIOLI (C1)	
ROMA	V. LIPPI F., 2	INAIL	2326	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA LISBONA 18	INPDAI	441	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA LISBONA 20	INPDAI	442	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA ARCHIMEDE 185	INPDAI .	66	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA FILIPPO CIVININI 61	INPDAI	81	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA RAFFAELE CADORNA 13	INPS	RM05	SALLUSTIANO (B5)	
ROMA	VIA PIAVE 29	INPS	RM08	SALLUSTIANO (B5)	
ROMA	VIA PIEMONTE 53	INPS	RM81	SALLUSTIANO (B5)	
ROMA	V. S.VALENTINO, 30-32-34	INAIL	2113	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIALE PARIOLI,47/A	INPS	RM83	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIALE PILSUDSKY 18	INAIL	2069	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA PANAMA 87	INPS	RM82	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA VALENZIANI 12	INPS	RM06	SALLUSTIANO (B5)	
ROMA	VIA VALENZIANI 16	INPS	RM07	SALLUSTIANO (B5)	
ROMA	VIA SALVINI 53/55/57	INPDAI	84	PARIOLI (C1)	20.07.04 UP Roma
ROMA	VIA FRATELLI RUSPOLI 5	INPDAI	440	PARIOLI (C1)	05.11.04 UP Roma
ROMA	VIA LISBONA 12	INPDAI	28	PARIOLI (C1)	
ROMA	VIA FRANCESCO DENZA 36	INPDAI	9	PARIOLI (C1)	24.05.05 U.P. Roma
ROMA	VIA LUCA SIGNORELLI 6	INPDAI	421	FLAMINIO (B19)	24.05.05 U.P. Roma
ROMA	VIA DEL VIGNOLA 88	INPDAI	10	FLAMINIO (B19)	24.05.05 U.P. Roma
ROMA	VIA DEL VIGNOLA 111	INPDAI	435	FLAMINIO (B19)	24.05.05 U.P. Roma
GENOVA	VIA ACERBI 2	INPDAI	501	QUARTO (D20)	3.02.04 UP Genova
GENOVA	VIA BOVIO 11	INPDAI	504	ALBARO (C6)	
GENOVA	VIA LIVORNO 12	INPDAI	522	ALBARO (C6)	07.12.04 UP Genova
NAPOLI	VIA MANZONI 131 - VIA S. CAPECE 12	INAIL	904	POSILL. MERG. CARACC. MANZ. CRISPI (B6)	3.02.04 UP Napoli

ALLEGATO 4

ELENCO IMMOBILI UBICATI IN CENTRO STORICO ZONA A NON DEGRADATI

COMUNE	INDIRIZZO	ENTE GESTORE	CODICE IMMOBILE	Riferimento delibera
VELLETRI	CORSO DELLA REPUBBLICA 15/17	INAIL	802	08.10.04 UP Roma
CAMOGLI	VIA CUNEO 16 / VIA G.B.FERRARI	IPSEMA	604	18.06.04 UP Genova
TERAMO	VIA PORTA CARRESE 64	INPDAP	7050/01	28.01.05 UP Teramo
TRIESTE	VIA ECONOMO 12/6 - 12/9	INPDAP	6810/01	11.02.05 UP Trieste
TRIESTE	PIAZZA GIOTTO 6	INPDAP	8005/01	11.02.05 UP Trieste
TRIESTE	VIA BATTISTI 20	ENPALS	27	11.02.05 UP Trieste
CASERTA	VIA ROMA 78/80	INAIL	890	09.05.2005 U.P. Caserta
ROVIGO	CORSO DEL POPOLO - VIA MANEO - VIA UMBERTO I (complesso Rhodigium)	INPDAP	134/01/02/03	15.03.05 UP Rovigo

05A09126

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2005.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore dei lavoratori dipendenti delle seguenti aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche: Alpitel S.p.a., in Nucetto; CEIT Impianti S.r.l., in San Giovanni Teatino; Graph Italia S.r.l., in Salerno; I.Co.T. S.p.a., in Forlì; Sirti S.p.a., in Milano; Pietro Mazzoni S.p.a., in Milano; SITE S.p.a., in Bologna; Valtellina S.p.a., in Gorle e Sielte S.p.a., in San Gregorio di Catania. (Decreto n. 36453).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto n. 34013 del 7 maggio 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 24;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le organizzazioni sindacali di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2005, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34013 del 7 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 24;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 35, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

a) Alpitel S.p.a., sede legale in Nucetto (Cuneo), unità in: Roma per un numero massimo di 10 unità lavorative; Pomezia (Roma) per un numero massimo di 28 unità lavorative; Frosinone per un numero massimo di 10 unità lavorative; Frasso Sabino (Rieti) per un numero massimo di 9 unità lavorative; Nucetto (Cuneo) per un numero massimo di 18 unità lavorative; Moncalieri (Torino) per un numero massimo di 21 unità lavorative; Genova per un numero massimo di 12 unità lavorative; Imperia per un numero massimo di 17 unità lavorative; Caresanablot (Vercelli) per un numero massimo di 5 unità lavorative - Totale 130 unità lavorative - verbale di accordo in data 19 gennaio 2005 - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 2702294088) per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

b) CEIT Impianti S.r.l., sede legale in San Giovanni Teatino (Chieti), unità di: Ancona per un numero massimo di 3 unità lavorative; Verona per un numero massimo di 3 unità lavorative; Macerata per un numero massimo di 4 unità lavorative; Fermo (Ascoli Piceno) per un numero massimo di una unità lavorativa; Teramo per un numero massimo di 8 unità lavorative; Palmi (Reggio Calabria) per un numero massimo di 10 unità lavorative - totale 29 unità lavorative - codice ISTAT 45340 - verbale di accordo in data 19 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

c) Graph Italia S.r.l., già Presa Impianti S.r.l., già Presimp S.r.l., sede legale in Salerno, unità di: Catania per un numero massimo di 63 unità lavorative - totale 63 unità lavorative - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 2104711905) - verbale di accordo in data 20 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 - Pagamento diretto: si;

d) I.Co.T. S.p.a., sede legale in Forlì, unità di: Forlì per un numero massimo di 29 unità lavorative; Ravenna per un numero massimo di 13 unità lavorative; Ferrara per un numero massimo di 3 unità lavorative; Pesaro per un numero massimo di 17 unità lavorative; Grosseto per un numero massimo di 11 unità lavorative; Roma per un numero massimo di 27 unità lavorative - totale 100 unità lavorative - Codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola I.N.P.S. 3200905274) - verbale di accordo in data 25 gennaio 2005 per il periodo da 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

e) Sirti S.p.a., sede legale in Milano, unità di: Frosinone per un numero massimo di 46 unità lavorative; Fondi (Latina) per un numero massimo di 30 unità lavorative - totale 76 unità lavorative - codice ISTAT 31622 (numero matricola I.N.P.S. 210471190500) - verbale di accordo in data 25 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

f) Mazzoni Pietro S.p.a., sede legale in: Milano, unità di: L'Aquila (loc. Bazzano) per un numero massimo di 19 unità lavorative; Assemini (Cagliari) per un numero massimo di 71 unità lavorative; Avezzano (L'Aquila) per un numero massimo di 5 unità lavorative; Aymavilles (Aosta) per un numero massimo di 2 unità lavorative; Bari per un numero massimo di 61 unità lavorative; Borgo S. Lorenzo (Firenze) per un numero massimo di 2 unità lavorative; Brindisi per un numero massimo di 28 unità lavorative; Calenzano (Firenze) per un numero massimo di 4 unità lavorative; Foggia per un numero massimo di 33 unità lavorative; Marcellinara (Catanzaro) per un numero massimo di 33 unità lavorative; Nuoro per un numero massimo di 33 unità lavorative; Palmi (Reggio Calabria) per un numero massimo di 18 unità lavorative; Pescate (Lecco) per un numero massimo di 3 unità lavorative; Peschiera Borromeo (Milano) per un numero massimo di 8 unità lavorative; Rende (Cosenza) per un numero massimo di 59 unità lavorative; Rogolo (Sondrio) per un numero massimo di 3 unità lavorative; Roma per un numero massimo di 12 unità lavorative; San Mauro Torinese (Torino) per un numero massimo di 6 unità lavorative; Sassari per un numero massimo di 18 unità lavorative; Spoleto (Perugia) per un numero massimo di 9 unità lavorative - totale 427 unità lavorative - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 6102363827) - verbale di accordo in data 17 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

g) SITE S.p.a., sede legale in Bologna, unità: Reggio Emilia per un numero massimo di 20 unità lavorative; Vazia (Rieti) per un numero massimo di 31 unità lavorative; Cusago (Milano) per un numero massimo di 20 unità lavorative; Latina per un numero massimo di 40 unità lavorative; Roma per un numero massimo di 37 unità lavorative; San Vitaliano (Napoli) per un numero massimo di 40 unità lavorative; Lusciano (Caserta) per un numero massimo di 57 unità lavorative; Casagiove (Caserta) per un numero massimo di 70 unità lavorative; Benevento per un numero massimo di 65 unità lavorative; Avellino per un numero massimo di 20 unità lavorative; Campobasso per un numero massimo di 20 unità lavorative; Teramo per un numero massimo di 10 unità lavorative; Trieste per un numero massimo di 7 unità lavorative; Udine per un numero massimo di 5 unità lavorative; Gorizia per un numero massimo di 3 unità lavorative - totale 445 unità lavorative - codice ISTAT 32202 (numero matricola I.N.P.S. 1307404393) - verbale di accordo in data 17 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

h) Valtellina S.p.a., sede legale in Gorle (Bergamo), unità di: Modena per un numero massimo di 2 unità lavorative; Noceto (Parma) per un numero massimo di 3 unità lavorative; Canegrate (Milano) per un numero massimo di 7 unità lavorative; San Giorgio di Mantova (Mantova) per un numero massimo di 4 unità lavorative; Rimini per un numero massimo di 9 unità lavorative; Marcianise (Caserta) per un numero massimo di 26 unità lavorative; Fisciano (Salerno) per un numero massimo di 55 unità lavorative; Avellino per un numero massimo di 20 unità lavorative; Latiano (Brindisi) per un numero massimo di 7 unità lavorative; Monopoli (Bari) per un numero massimo di 40 unità lavorative; Lecce per un numero massimo di 31 unità lavorative; Caiolo (Sondrio) per un numero massimo di una unità lavorativa; Castelletto Cervo (Biella) per un numero massimo di 2 unità lavorative; San Mauro Torinese (Torino) per un numero massimo di 2 unità lavorative; Castellana (Varese) per un numero massimo di una unità lavorativa; Bergamo Gorle (Bergamo) per un numero massimo di 23 unità lavorative; Brescia per un numero massimo di 4 unità lavorative; Zinasco (Pavia) per un numero massimo di 7 unità lavorative - totale 244 unità lavorative - codice ISTAT 45340 (numero matricola I.N.P.S. 1201400154) - verbale di accordo in data 17 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

i) Sielte S.p.a., sede legale in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di: Torino per un massimo di 50 unità lavorative; Biella per un massimo di 6 unità lavorative; Milano per un massimo di 23 unità lavorative; Vicenza per un massimo di 3 unità lavorative; Padova per un massimo di 8 unità lavorative; Bologna per un massimo di 8 unità lavorative; Firenze per un massimo di 6 unità lavorative; Roma e provincia per un massimo di 103 unità lavorative; Viterbo per un massimo di 10 unità lavorative; Pescara per un massimo di 48 unità lavorative; Vasto-Chieti per un massimo di 2 unità lavorative; L'Aquila-Sulmona-Avezzano (L'Aquila) per un massimo di 23 unità lavorative; Cagliari per un massimo di 25 unità lavorative; Oristano per un massimo di 22 unità lavorative; Sassari per un massimo di 35 unità lavorative; Napoli per un massimo di 145 unità lavorative; Salerno per un massimo di 42 unità lavorative; Bari per un massimo di 90 unità lavorative; Foggia per un massimo di 27 unità lavorative; Cosenza per un massimo di 82 unità lavorative; Catanzaro per un massimo di 42 unità lavorative; Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di 12 unità lavorative; Reggio Calabria per un massimo di 30 unità lavorative; Catania per un massimo di 60 unità lavorative; Palermo per un massimo di 51 unità lavorative; Messina per un massimo di 25 unità lavorative; Trapani per un massimo di 8 unità lavorative; Agrigento per un massimo di 20 unità lavorative; Massafra (Taranto) per un massimo di 26 unità lavorative; Ragusa per un massimo di 20 unità lavorative; Siracusa per un massimo di 18 unità lavorative; Eboli (Salerno) per un massimo di 20 unità lavorative; Atena Lucana (Salerno) per un massimo di 10 unità lavorative - totale 1100 unità lavorative - codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola I.N.P.S. 7038539243) - verbale di accordo in data 26 gennaio 2005 per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 30%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le aziende indicate all'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 40.678.336,08 graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 82

05A09013

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 settembre 2005.

Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla interruzione volontaria di gravidanza con Mifepristone (RU 486).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il parere reso dalla V sezione del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 18 marzo 2004, nel quale si evidenzia la necessità di effettuare l'aborto farmacologico solo in ambito ospedaliero;

Considerato che il verificarsi di emorragie e di infezioni gravi dopo la somministrazione del medicinale RU 486 è comprovato dalle attuali conoscenze disponibili a livello scientifico come rilevato nel citato parere della sezione V del Consiglio Superire di Sanità in data 18 marzo 2004 e che la somministrazione del medicinale RU 486 non dà conseguentemente garanzie adeguate per la salute della donna al di fuori dell'ambiente ospedaliero in quanto la espulsione può avvenire dopo la dismissione della paziente;

Considerato che, a seguito di una sperimentazione clinica condotta con il farmaco RU 486 (Mifepristone) e Misoprostol per la interruzione volontaria della gravidanza presso l'Ospedale S. Anna di Torino, si è verificato il caso di una paziente che ha avuto una espulsione parziale, con seguito emorragico, fuori dal ricovero ospedaliero;

Considerato che dalla relazione 19 settembre 2005 a firma del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) risulta, fra l'altro, che le modalità attuative della variazione del protocollo di sperimentazione in uso presso l'Ospedale S. Anna di Torino non sono state sottoposte al parere vincolante del Comitato etico, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

Considerato che dalla relazione della ispezione condotta dall'AIFA nei giorni 13-15 settembre 2005 risulta che l'onere economico della sperimentazione in esame, anche se non costituisce spesa aggiuntiva rispetto ai costi sostenuti per le procedure normalmente erogate per l'effettuazione delle interruzioni volontarie di gravidanza, ricade comunque a carico della azienda Ospedale S. Anna di Torino;

Ritenuto pertanto che per garantire la salute delle pazienti è necessario intervenire, fornendo prescrizioni e indicazioni alle aziende ospedaliere a tutela della salute della donna;

Ritenuti ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilità e urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. È sospesa su tutto il territorio nazionale la sperimentazione diretta ad ottenere l'aborto farmacologico e l'arruolamento di nuove pazienti, ad eccezione dei trattamenti in atto in regime di ricovero ospedaliero.

2. La sperimentazione potrà essere ripresa a condizione che al Ministero della salute sia preventivamente notificata la avvenuta, piena regolarizzazione delle procedure, e nel rispetto rigoroso delle indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità, sezione V, in data 18 marzo 2004 di cui in premessa, e in particolare che siano state rispettate le seguenti condizioni:

a) i protocolli sperimentali per l'aborto farmacologico prevedano l'inserimento delle procedure di ricovero ospedaliero sin dalla somministrazione del 1° farmaco;

b) nel protocollo siano inseriti chiari dettagli informativi e test sulle misure da adottare, in caso di mancato aborto trascorse le 24 ore in regime di ricovero ospedaliero, dopo la somministrazione del 2° farmaco;

c) alle pazienti e al personale medico siano fornite integrazioni dei testi informativi, con le avvertenze adottate per tali farmaci dalla Food and Drug Administration (FDA) – Ente preposto al controllo degli alimenti e dei farmaci negli USA – e con specifica adeguata informazione sulla percentuale di aborti scientificamente accertati dopo la prima somministrazione.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità annuale a partire dalla data della sua pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2005

Il Ministro: STORACE

05A09175

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 agosto 2005.

Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00), all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro delle attività produttive, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale;

Premesso che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico (di seguito la legge n. 239/04), all'art. 1, comma 8, lettera *b)*, numero 3), attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

Premesso che l'art. 1, comma 60, della legge n. 239/2004, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilita dalla legge;

Premesso che l'art. 1, comma 61, della legge n. 239/2004, stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (di seguito: la legge n. 613/67);

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito: la legge n. 170/74) come modificata dal decreto legislativo n. 164/00;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (di seguito: la legge n. 349/86);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (di seguito: la legge n. 241/90) come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: la legge n. 15/05);

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: il decreto legislativo n. 385/1993);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave (di seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59), nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79), ed a quelle introdotte dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (di seguito: la legge n. 221/90);

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (di seguito: il decreto legislativo n. 626/94);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (di seguito: il decreto legislativo n. 624/96);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio (di seguito: il decreto legislativo n. 625/96);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01), recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di seguito decreto legislativo n. 330/04);

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 (di seguito: il decreto ministeriale 28 luglio 1975);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97 (di seguito: il decreto ministeriale 27 marzo 2001);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128 (di seguito: il decreto ministeriale 9 maggio 2001);

Considerate le osservazioni del Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio formulate con nota n. 5353/B08 del 15 giugno 2005 al Capo di gabinetto del Ministro delle attività produttive;

Ritenuto opportuno di disciplinare le modalità di conferimento della concessione di stoccaggio e di provvedere all'adozione del disciplinare tipo nel quale sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti,

Decreta:

TITOLO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo sulle modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti od unità geologiche profonde, gli obiettivi qualitativi che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti.

2. L'esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, nonché gli ulteriori servizi speciali che possono essere offerti dai concessionari su richiesta degli utenti del sistema.

3. Le disposizioni del presente decreto stabilite per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ove non diversamente specificato, si applicano anche all'attività di stoccaggio del gas naturale in unità geologiche profonde.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente decreto:

a) ciclo di stoccaggio è il ciclo annuale di stoccaggio che decorre tra il 1° aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;

b) comitato tecnico è il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attività produttive;

c) concessionario è il titolare della concessione;

d) concessione: è il titolo rilasciato per l'attività di stoccaggio del gas naturale ai sensi della legge n. 170/74, nonché dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;

e) giacimento è una roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale;

f) livello è una struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto da litologie impermeabili;

g) Ministero è il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; ufficio D1;

h) rappresentante unico è il rappresentante dei contitolari della concessione di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti;

i) ripristino è l'insieme delle operazioni finalizzate alla messa in sicurezza e alla rimozione degli impianti relativi l'attività di stoccaggio, ivi compreso la chiusura mineraria dei pozzi;

j) unità geologica profonda è una formazione rocciosa caratterizzata da litologia propria, geologicamente definita e confinata da fattori fisici e geologici, idonea ad essere utilizzata come giacimento di stoccaggio di gas naturale;

k) UNMIG è l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attività produttive, direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, con sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all'ubicazione della concessione, nell'Italia settentrionale, centrale o meridionale e relativo offshore.

2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi.

TITOLO II

MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO

Art. 3.

Istanza per la concessione e documentazione tecnica

1. La concessione di stoccaggio è accordata ai richiedenti che siano persone fisiche o giuridiche con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e secondo condizioni di reciprocità, a persone fisiche e giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i cittadini e i soggetti giuridici di nazionalità italiana allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale ricadente sotto la loro giurisdizione.

2. Il soggetto richiedente presenta l'istanza per il rilascio della concessione in due copie al Ministero e all'UNMIG competente, unitamente alla documentazione tecnica di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. L'istanza di concessione è corredata da documentazione finalizzata ad illustrare:

a) programma di accertamento e di sviluppo della capacità del giacimento idoneo ad essere adibito a stoccaggio;

b) tempi di realizzazione del programma di accertamento e sviluppo delle capacità del giacimento e del programma di stoccaggio;

c) i seguenti elementi dell'attività di stoccaggio:

i) valutazione della capacità del giacimento, intesa come spazio disponibile per l'immissione di volumi di gas misurato in condizioni standard (temperatura di 15 °C e valore di pressione pari a 101 325 Pa);

ii) cushion gas, working gas e massima portata di punta giornaliera previsti dal progetto;

iii) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di esercizio;

iv) tipologia di pozzi e loro completamento;

v) numero di pozzi operativi dedicati allo stoccaggio;

vi) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;

vii) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento;

viii) connessioni con la rete di trasporto;

d) investimenti previsti, stima della redditività dell'investimento e relative analisi di sensibilità, stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza;

e) capacità tecnica, economica ed organizzativa del richiedente come indicata ai commi 4 e 5;

f) indicazione, nel caso, delle pertinenze derivanti da concessioni di coltivazione o di stoccaggio cessate od in via di cessazione, da trasferire alla concessione di stoccaggio da conferire;

g) programma di massima di ripristino finale.

4. Per quanto riguarda la capacità tecnica ed organizzativa, il soggetto richiedente deve fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonché indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe, nel caso di soggetto richiedente avente sede all'estero.

Dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono quella di stoccaggio del gas naturale.

Il soggetto richiedente deve presentare una dichiarazione che lo impegni a non svolgere attività incompatibili con lo stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00. Lo stesso soggetto deve fornire informazioni circa la struttura organizzativa, con riferimento alle attività svolte nel settore dello stoccaggio di gas in sotterraneo o nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi od in quello delle risorse geotermiche. Nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.

5. Per quanto riguarda le capacità economiche, il soggetto richiedente deve presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa. In caso contrario, deve fornire garanzie da parte di una primaria banca, mediante dichiarazioni d'affidabilità costituenti impegno di natura contrattuale e con finalità esplicita di garanzia, o a mezzo di impegni formali assunti da società controllanti o collegate con la società richiedente.

Art. 4.

Procedura di conferimento

1. La concessione di stoccaggio è conferita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le concessioni su terraferma, d'intesa con la regione interessata.

2. La domanda è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive e, per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento.

3. Il Ministero, dopo aver acquisito sulle domande concorrenti il parere dell'UNMIG competente e del comitato tecnico, integrato da un rappresentante della regione interessata, seleziona la domanda idonea in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 10, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, ed invita il soggetto proponente a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio apposita istanza di verifica ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, al fine di determinare la necessità di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 349/1986.

4. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente provvede con gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 349/86.

5. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3, il Ministero nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura di cui al capo IV — semplificazione amministrativa — della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.

6. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attività richiesta in concessione, formulati in sede di pronuncia di compatibilità ambientale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e formulati dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura, è fatta menzione nel provvedimento di cui al comma 1.

7. Il decreto di conferimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive, riportando per estratto il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione. Con lo stesso decreto è approvato l'elenco d'eventuali pertinenze derivanti da concessioni di coltivazione cessate da attribuire alla concessione di stoccaggio in conformità al progetto presentato, nonché, ove non sia stato già presentato unitamente all'istanza di concessione, i tempi di presentazione al Ministero ed all'UN-

MIG competente del progetto definitivo di stoccaggio, redatto a seguito dei risultati del programma di accertamento.

8. Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il caso, è subordinata all'effettivo pagamento del corrispettivo concordato tra i soggetti interessati in base ai criteri e con le modalità stabilite con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.

Art. 5.

Delimitazione e denominazione della concessione

1. Il volume della concessione è delimitato in modo da includere per intero lo spazio destinato allo stoccaggio del gas, comprensivo degli spessori atti a garantirne la tenuta. L'area della concessione è delimitata in modo da rappresentare la proiezione in superficie di detto volume e tale da includere i pozzi operativi e di monitoraggio.

2. L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo, eventualmente coincidenti o con la frontiera dello Stato, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 della legge n. 613/67.

3. La concessione di stoccaggio è contraddistinta da una denominazione convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area della concessione stessa ovvero, qualora l'area stessa ricada interamente in mare, da una sigla costituita da una lettera maiuscola della zona del sottofondo marina nella quale è ubicata, a termine dell'art. 5 della legge n. 613/67 e successive modificazioni, seguita dalla lettera S (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio delle concessioni di stoccaggio per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 6.

Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarità

1. Il decreto è consegnato all'assegnatario dall'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo n. 625/96 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

2. Nel caso di contitolarità della concessione di stoccaggio, i contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività ricadente nell'ambito della concessione. Essi debbono nominare, in conformità all'art. 3, comma 8, della legge n. 170/74, un rappresentante unico per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico è il soggetto responsabile dell'assolvimento degli obblighi previsti per il concessionario dal disciplinare, come integrato dal decreto di conferimento della concessione.

4. Nei casi di contitolarità le disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, relative alla capacità tecnica ed organizzativa si applicano nei confronti del rappresentante unico della concessione di stoccaggio.

5. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all'autorizzazione del Ministero delle attività produttive, previa valutazione dell'adeguatezza della capacità tecnica, economica e organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.

6. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con provvedimento del Ministero delle attività produttive.

7. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 è presentata al Ministero ed all'UNMIG competente e s'intende accolta ove il diniego non sia stato espresso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa da parte del Ministero, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.

8. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

9. Il decreto di trasferimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive.

TITOLO III

DISCIPLINARE TIPO PER LE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Capo I

MODALITÀ AMMINISTRATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Art. 7.

Ampliamento dell'area della concessione e modifiche rilevanti al programma dei lavori

1. L'area della concessione di stoccaggio può essere ampliata, in dipendenza dello sviluppo dello stoccaggio, fermo restando il rispetto dei diritti dei titolari di eventuali titoli minerari adiacenti.

2. Il programma dei lavori previsto nel progetto originariamente approvato può subire modifiche che comportino la realizzazione di rilevanti opere di superficie.

3. L'istanza per ottenere le modifiche di cui ai commi 1 e 2 è presentata al Ministero ed all'UNMIG competente, corredata di progetto finalizzato ad illustrare le motivazioni tecniche, gli obiettivi perseguiti e la stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza.

4. Il Ministero, acquisito il parere dell'UNMIG competente, sentito il Comitato tecnico, integrato dal rappresentante della regione interessata, ai fini dell'autorizzazione invita il soggetto proponente a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio apposita istanza di verifica ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, al fine di determinare la necessità di applica-

zione della procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 349/86.

5. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente provvede con gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 349/86.

6. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 4, il Ministero nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura di cui al capo IV — semplificazione amministrativa — della legge n. 241/90 e successive modificazioni. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.

7. L'autorizzazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive, riportando per estratto il programma dei lavori approvato, nonché le eventuali prescrizioni formulate dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura e quelle formulate in sede di verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, o di pronuncia di compatibilità ambientale, resa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86.

Art. 8.

Ampliamento della capacità di stoccaggio

1. L'ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente, realizzato mediante:

a) estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell'area di concessione;

b) incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero previa verifica di applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, e conclusione dell'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale condotta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86. Nei casi di maggiore rilevanza è acquisito il parere del comitato tecnico.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero può autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento, in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.

3. L'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma 1 è presentata al Ministero ed all'UNMIG competente, corredata di progetto finalizzato ad illustrare le motivazioni tecniche, gli obiettivi perseguiti e la stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, sono presentati i seguenti allegati tecnici:

a) studio di giacimento ed acquisizione di un rilievo sismico 3D o rielaborazione dei rilievi sismici disponibili per determinare, ai fini della sicurezza, la localizzazione dei punti critici, con i risultati del relativo processing e dell'interpretazione;

b) analisi geomeccanica del giacimento e delle rocce di copertura, modellizzazione numerica del comportamento del giacimento;

c) monitoraggio delle formazioni al tetto ed al letto e delle variazioni verticali della tavola d'acqua;

d) calcolo delle pressioni esercibili per lo stoccaggio;

e) ogni altro esame, studio, prova di laboratorio od intervento volto ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria.

Art. 9.

Durata della concessione e proroghe

1. L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti è svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni.

2. Il concessionario può usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

3. L'istanza di proroga è presentata almeno due anni prima della data di scadenza al Ministero ed all'UNMIG competente e deve essere corredata dalla documentazione contenente la descrizione del giacimento, dei lavori effettuati nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.

4. La proroga è disposta con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Nel caso in cui la proroga comporti una variazione significativa del programma, il procedimento autorizzatorio è svolto in conformità ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7.

Art. 10.

Cessazione della concessione

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 170/74, la concessione di stoccaggio cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza del concessionario.

2. Nel caso in cui la concessione cessata non sia riattribuita ad altro operatore, l'UNMIG competente verbalizza la riconsegna del giacimento e delle relative pertinenze dandone comunicazione al Ministero ed al competente ufficio finanziario.

3. Il Ministero provvede alla comunicazione agli uffici competenti per l'eventuale cancellazione del giacimento e delle pertinenze dai relativi registri dei beni indisponibili.

Art. 11.

Scadenza del termine

1. Il titolare presenta al Ministero ed all'UNMIG competente, almeno due anni prima della scadenza definitiva del termine di vigenza della concessione, tenuto conto delle eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'ultimazione dell'esercizio dello stoccaggio del gas naturale, fermo restando l'assolvimento nel pubblico interesse del programma di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.

2. La documentazione è corredata sia dal progetto finalizzato all'estrazione del gas producibile presente in giacimento ad una determinata pressione di abbandono ed al ripristino del sito, sia dalla stima, finalizzata alla tutela del giacimento, del quantitativo di gas da mantenere disponibile per l'attività di un nuovo concessionario, accertabile tramite i valori di pressione.

3. Qualora la concessione di stoccaggio non venga nuovamente conferita, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito, il titolare della concessione può, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il gas producibile presente in giacimento nei termini indicati dal programma autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.

4. Qualora la concessione di stoccaggio venga attribuita ad altro operatore, il concessionario subentrante può acquisire, in tutto od in parte, il gas naturale reimmesso in giacimento dal titolare uscente, a seguito di accordo tra le parti interessate, fatto salvo il pagamento da parte del nuovo concessionario del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00, per l'ulteriore gas producibile presente nel giacimento e per le pertinenze della concessione di stoccaggio.

5. Il concessionario uscente ha diritto di ritenere, con le cautele all'uopo stabilite dall'UNMIG competente, i beni destinati all'attività di stoccaggio che possano essere separati senza arrecare pregiudizio alla stessa attività. L'UNMIG competente vigila sullo stato del giacimento e degli impianti, prescrive i provvedimenti di sicurezza o di conservazione che ritiene necessari indicando, nel caso, il mantenimento del quantitativo di gas corrispondente ad adeguati valori di pressione statica di fondo. In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

6. Entro i successivi centottanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, il concessionario presta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire le spese di ripristino ritenute congrue dal Ministero, sentito l'UNMIG competente. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, è facoltà del concessionario provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.

Art. 12.

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne istanza al Ministero, tramite l'UNMIG competente, almeno un anno prima della data di cessazione dell'attività, senza apporvi condizione alcuna, presentando la documentazione di cui all'art. 11, comma 2.

2. Dal giorno in cui è stata presentata l'istanza di rinuncia, il concessionario è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze; è tenuto a non fare più lavori di stoccaggio o di coltivazione residua, né a variarne in qualsiasi modo lo stato, salvo prescrizione del Ministero finalizzata all'assolvimento nel pubblico interesse di programmi di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.

3. Sulla rinuncia provvede il Ministero, sentito il parere del comitato tecnico, fatta salva la possibilità di riattribuire la concessione ai sensi dell'art. 15.

Art. 13.

Decadenza del concessionario

1. Il Ministero delle attività produttive può pronunciare la decadenza del concessionario e disporre la revoca della concessione quando:

a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

b) il concessionario non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente provvedimento od impartite dall'amministrazione;

c) per omessa richiesta al Ministero od all'UNMIG di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;

d) nel caso di mancata corresponsione nei termini del canone, dei tributi e di quanto altro stabiliti dal decreto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono disposte, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero delle attività produttive, sentito il Comitato tecnico.

3. Il decreto che dispone la revoca per decadenza, è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive, e trascritto all'ufficio delle ipoteche.

4. Dalla data del predetto decreto, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

5. È fatta salva la possibilità del Ministero di attribuire la concessione ad altro operatore ai sensi dell'art. 15.

Art. 14

Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza

1. In ogni caso il concessionario rinunciatario o decaduto presta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire le spese di ripristino.

Il Ministero ove ritenga insufficienti tali garanzie, sentito l'UNMIG competente, ne richiede l'adeguamento. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, è facoltà del concessionario rinunciatario o decaduto provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.

2. In caso di inadempienza alle previsioni del comma 1 da parte del concessionario rinunciatario o decaduto, quando si configurino le fattispecie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 349/86, il Ministero, sentito l'UNMIG competente, promuove la procedura in materia di danno ambientale.

Art. 15.

Nuova attribuzione della concessione

1. In caso di cessazione ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle attività produttive può attribuire la concessione di stoccaggio secondo le modalità e la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

2. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio cessate per rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto può estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario. Le relative pertinenze sono direttamente trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.

Art. 16.

Applicazione di norme

1. Il giacimento di stoccaggio, nonché le sue pertinenze, sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

2. L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le ipoteche iscritte sul giacimento di stoccaggio si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti, almeno un mese prima del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna del giacimento all'amministrazione o al nuovo concessionario.

Capo II

ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Art. 17.

Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità di esercizio

1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79, e dell'art. 11 della legge n. 221/1990; nonché nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 624/96, e al decreto legislativo n. 626/94, e successive loro modificazioni, e nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni dello Stato interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Le funzioni amministrative e di vigilanza sull'applicazione delle norme di cui al comma 1 sono esercitate dagli UNMIG competenti.

3. Quando sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa vigente, il titolare della concessione ha l'obbligo di agevolare gli eventuali accertamenti dell'UNMIG competente.

4. Nel caso di evento non dipendente dalla volontà del concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dei lavori di stoccaggio, deve essere data comunicazione tempestiva all'UNMIG competente.

5. L'UNMIG competente, conclusa positivamente l'istruttoria da parte dell'amministrazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento di approvazione del nuovo programma lavori o di proroga, può autorizzare le operazioni relative a modifiche significative dei programmi di lavoro, nonché le eventuali operazioni in corso all'atto della scadenza non definitiva della concessione.

6. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone comunicazione all'UNMIG competente prima dell'inizio dei lavori. Il concessionario è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.

Art. 18.

Comunicazione di dati

1. Il concessionario trasmette al Ministero, ed all'UNMIG competente, una relazione tecnica dettagliata sullo stato dei giacimenti entro il 30 aprile di ciascun anno per un aggiornamento sulle condizioni del giacimento, sui programmi lavoro previsti per il ciclo di stoccaggio successivo, sul programma delle eventuali manutenzioni e degli interventi rilevanti, contenente gli ulteriori elementi di cui ai commi 3, 4, 6 e 7.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione coordinata e integrata delle capacità di stoccaggio di cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non oltre il 30 aprile di ciascun anno, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di base nel corso del ciclo di stoccaggio, comunicando altresì i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalità dell'ottimizzazione di cui al presente articolo e all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, nonché i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti caratteristiche:

a) volumi di working gas;

b) indicazione del numero di giorni consecutivi di massima portata erogativa e variazione della portata in funzione dello svaso del working gas;

c) meccanismo di produzione;

d) caratteristiche tecniche nominali ed effettive degli impianti associati.

3. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, con riferimento ai seguenti parametri:

a) volumi di cushion gas, working gas e riserve residue;

b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato;

c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;

d) disponibilità di punta giornaliera e relativo andamento in funzione dell'erogazione (curva di svaso);

e) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di invaso);

f) funzionalità, caratteristiche tecniche e situazione degli impianti di stoccaggio.

4. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati previsionali sulle prestazioni attese per il successivo ciclo di stoccaggio con riferimento a:

a) fase di iniezione:

i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'iniezione;

ii) potenza nominale ed effettiva delle centrali di compressione;

iii) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di invaso);

iv) interventi di manutenzione programmata;

v) eventuali vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;

vi) periodi previsti per il ciclo di iniezione;

b) fase di erogazione:

i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'erogazione;

ii) portata nominale ed effettiva in erogazione delle centrali di trattamento;

iii) disponibilità di punta giornaliera e relativo andamento in funzione dell'erogazione (curva di svaso);

iv) interventi di manutenzione programmata;

v) eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;

vi) periodi previsti per il ciclo di erogazione.

5. Quando i parametri indicati ai commi 3 e 4 presentano variazioni significative in relazione a precedenti comunicazioni, oppure derivino da valutazioni o stime, devono essere evidenziati i motivi di variabilità.

6. I titolari di concessioni di stoccaggio trasmettono al Ministero ed all'UNMIG competente, entro il mese successivo all'esercizio, una comunicazione mensile per singolo campo sui volumi di gas movimentati ed i loro relativi equivalenti energetici. Detta comunicazione è estesa ai dati sull'eventuale produzione residua di gas naturale. Ogni altro dato previsto dalle disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni, di cui all'art. 17, è comunicato all'UNMIG competente.

7. I titolari forniscono altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati a consuntivo del gas naturale effettivamente movimentato nel precedente ciclo di stoccaggio, indicando i valori di punta massima in iniezione e in erogazione registrati in ogni giacimento, con l'indicazione del giorno in cui si sono verificati ed i valori di pressione statica di fondo al termine delle fasi di iniezione e di erogazione.

8. Le comunicazioni previste nei precedenti commi del presente articolo, trasmesse anche nella forma di documenti informatici, sostituiscono a tutti gli effetti quelle richieste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.

Art. 19.

Operazioni previste nelle concessioni di stoccaggio

1. La pressione statica di fondo non deve superare il valore fissato nel decreto di conferimento o il maggior valore eventualmente autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 8.

Durante la fase dinamica di iniezione di gas in giacimento, la pressione dinamica può, limitatamente alla fase finale di ricostituzione del giacimento e per brevi periodi, superare in misura limitata la pressione massima prevista in condizioni statiche. In tale caso il concessionario è tenuto ad inviare all'UNMIG competente, e per conoscenza al Ministero, una relazione indicante la pressione di iniezione registrata e la relativa modalità di misura.

2. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare inizio ad eventuali indagini geologiche e geofisiche ed alle perforazioni deve presentare il relativo programma all'UNMIG competente.

L'inizio delle suddette operazioni non può avere luogo prima che l'UNMIG competente abbia espresso formale autorizzazione.

3. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie della concessione di stoccaggio possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad essa adiacenti, ancorché non coperte da titolo minerario.

4. Il titolare della concessione di stoccaggio deve consentire ai titolari di permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e stoccaggio finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, autorizzati dall'UNMIG competente, di operare nell'ambito della propria concessione o la sorvolino.

5. Il concessionario deve consentire la posa di condotte, autorizzate dall'UNMIG competente, per il trasporto di idrocarburi estratti nell'ambito di altri titoli minerari.

6. L'UNMIG competente stabilisce le misure cautelative che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 5 e 6, sentito il titolare della concessione di stoccaggio interessata dalle operazioni stesse per la definizione delle modalità e dei tempi degli interventi.

7. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modifiche al progetto di stoccaggio, ne informa preventivamente l'UNMIG

competente. Nei casi rilevanti, l'UNMIG competente, invita il concessionario a produrre apposita istanza al Ministero per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7.

8. Qualora, nel corso della vigenza della concessione di stoccaggio, singoli livelli per lo stoccaggio non risultino più tecnicamente od economicamente esercibili, il Ministero può autorizzare il concessionario a ridurre la capacità di stoccaggio, previa presentazione di istanza. L'istanza è presentata conformemente all'art. 12, comma 1.

9. Nel caso di cui al comma 9, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito, il titolare della concessione può, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il gas producibile dal giacimento nei termini indicati dal programma autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.

10. Il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate, nel rispetto del decreto legislativo n. 624/96, ai fini dell'esecuzione di lavori nell'ambito della concessione di stoccaggio. Il concessionario è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.

Art. 20.

Pozzi di monitoraggio ed operativi

1. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il relativo programma all'UNMIG competente per l'autorizzazione.

2. Il programma indica la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l'impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione, il costo preventivato per la realizzazione dell'opera.

3. L'UNMIG competente, sentite le altre amministrazioni interessate nei casi previsti dalle norme vigenti, autorizza la perforazione.

4. Ogni pozzo è individuato mediante un toponimo ricadente nell'area della concessione seguito da un numero d'ordine. Nel caso di pozzi off-shore la denominazione è definita con nome convenzionale seguito dal numero progressivo del pozzo.

5. L'ubicazione dei pozzi è effettuata con sistema ottico, ovvero con radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari, trasmettendo all'UNMIG competente apposita documentazione redatta con l'indicazione del metodo seguito. Ove l'UNMIG competente lo ritenga opportuno, può essere redatto il verbale di ubicazione dei pozzi in presenza di funzionari dell'Ufficio.

6. I pozzi sono contrassegnati in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo.

7. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette all'UNMIG competente il profilo geologico del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti, inoltrandone copia su supporto informatico al Ministero.

8. Quando un pozzo non sia più idoneo all'esercizio dello stoccaggio, il concessionario procede tempestivamente alla chiusura mineraria chiedendo l'autorizzazione all'UNMIG competente, informandone il Ministero, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata.

9. L'UNMIG competente può impartire istruzioni in merito al programma di chiusura ed ai lavori di sistemazione di cui al comma 8.

10. Il concessionario redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate e lo trasmette all'UNMIG competente, inoltrandone copia su supporto informatico al Ministero.

11. Ove l'UNMIG competente lo ritenga necessario, può disporre che venga redatto verbale di chiusura mineraria con la partecipazione di funzionari dell'Ufficio.

12. L'approfondimento di un pozzo o la modifica e la perforazione della colonna nell'intento di effettuare operazioni di stoccaggio in un altro livello sono autorizzati dall'UNMIG competente, al quale deve essere sottoposto il programma delle operazioni.

13. Nell'esecuzione dei lavori il concessionario osserva le prescrizioni che l'UNMIG competente ritiene opportuno apportare.

Art. 21.

Pubblica utilità

1. Le opere necessarie allo stoccaggio e quelle necessarie per immettere il gas alla rete di trasporto sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte con decreto legislativo n. 330/2004.

Capo III

OBIETTIVI DI QUALITÀ

Art. 22.

Disposizioni in tema di qualità della prestazione

1. Lo sviluppo dello stoccaggio deve essere condotto secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati. Il titolare della concessione di stoccaggio svolge la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o danni ambientali.

2. Il concessionario osserva le prescrizioni particolari che le amministrazioni concedenti ritengono di imporre, ai fini della tutela del giacimento, della conservazione dell'equilibrio geologico ed idrogeologico del sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestate durante l'esercizio della concessione di stoccaggio.

3. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacità di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema del gas,

compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacità della rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti rientrano nel campo di intercambiabilità ed hanno caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero delle attività produttive.

4. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio deve gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas.

Art. 23.

Misura del gas

1. Agli effetti della determinazione dei volumi di gas naturale immesso ed erogato in ciascun giacimento della concessione di stoccaggio, il concessionario deve installare sistemi di misura finalizzati a rilevare i volumi nonché il loro equivalente energetico, espresso in multipli dell'unità joule (J).

2. Le registrazioni analogiche o digitali delle misurazioni giornaliere sono tenute a disposizione dell'UNMIG competente, a cura del concessionario, per un periodo di un anno a decorrere dal termine della conclusione di ciascun ciclo di stoccaggio.

3. I sistemi di misura devono essere di tipo regolamentare, conformi alla vigente normativa in materia di metrologia legale.

4. Il concessionario trasmette la documentazione inerente il sistema di misura all'UNMIG competente, il quale verifica sulla sua corretta realizzazione ed esercizio, prescrivendo, nel caso, eventuali adempimenti di spettanza del concessionario, informandone il Ministero.

Art. 24.

Utilizzo di gas inerte

1. Il Ministero può autorizzare, su richiesta del concessionario, previa presentazione di specifico studio di idoneità, la sostituzione, totale o parziale del cushion gas con gas inerte, sia per le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare tipo che per quelle di nuova attribuzione.

2. L'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista nel presente art. è presentata al Ministero ed all'UNMIG competente secondo le disposizioni dell'art. 7.

Capo IV

POTERI DI VERIFICA E CONSEGUENZE DEGLI INADEMPIMENTI

Art. 25.

Verifica dell'esecuzione dei programmi

1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, il concessionario non può sospendere né modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

A tal fine il concessionario deve presentare istanza al Ministero ed all'UNMIG competente indicando e comprovando le ragioni tecniche che giustificano la sospensione o le modificazioni richieste. L'UNMIG competente esprime il proprio parere sull'istanza e lo trasmette al Ministero che autorizza la sospensione o la modificazione del programma. Il provvedimento è rilasciato, nei casi di maggiore rilevanza, secondo le procedure dell'art. 7.

3. Il concessionario può sospendere il programma di propria iniziativa per cause di forza maggiore. In tal caso deve darne immediata comunicazione all'UNMIG competente ed al Ministero per l'emanazione degli atti previsti.

4. Il Ministero, dopo aver fatto svolgere gli accertamenti del caso all'UNMIG competente, può ordinare l'immediata ripresa dei lavori e l'attuazione del precedente programma se non riconosca giustificata la sospensione.

5. Le eventuali modifiche del programma dei lavori autorizzate dal Ministero, nei casi di maggiore rilevanza, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel relativo sito Internet del Ministero delle attività produttive.

Art. 26.

Conseguenza degli inadempimenti

1. L'inosservanza delle prescrizioni del disciplinare è motivo di decadenza della concessione secondo le indicazioni dell'art. 13.

2. Nei casi previsti dalle norme di cui all'art. 17 si applicano le relative sanzioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Disposizioni finali

1. Il disciplinare di cui al titolo III, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1975, di attuazione della legge n. 170/74, si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Su richiesta del concessionario, motivata da particolari esigenze tecniche, il Ministero, sentito il Comitato tecnico, può disporre deroghe a determinate disposizioni del disciplinare tipo.

3. Avverso gli atti definitivi del Ministero e dell'UNMIG previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 28.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.

Roma, 26 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A09044

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 25 gennaio 2005 al 9 marzo 2005 nella provincia di Agrigento;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Agrigento: gelate dal 25 gennaio 2005 al 9 marzo 2005; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Sciacca, Villafranca Sicula.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A09005

DECRETO 13 settembre 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», in Radda in Chianti, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della D.O.C.G. «Chianti Classico» e della D.O.C. «Vinsanto del Chianti Classico», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari

di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statato del Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani n. 9, e confermato, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Chianti Classico», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2003 con il quale, ad integrazione del predetto decreto 7 novembre 2000, l'incarico al citato Consorzio è stato esteso alla DOC «Vinsanto del Chianti»;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2004 con il quale è stato confermato per un triennio al citato Consorzio l'incarico di cui ai predetti decreti 7 novembre 2000 e 24 settembre 2003;

Vista la nota datata 20 maggio 2005 con la quale il citato Consorzio, ha trasmesso il nuovo statuto, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha presentato in data 12 settembre 2005 lo statuto aggiornato ed approvato dall'assemblea straordinaria;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio tutela del vino «Chianti Classico», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 23 novembre 2004, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani n. 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 12 settembre 2005.

Art. 2.

1. È confermato al Consorzio tutela del vino «Chianti Classico» l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Chianti Classico» e della DOC «Vinsanto del Chianti Classico», conferito con il decreto ministeriale 23 novembre 2004 richiamato nelle premesse, con il limite temporale previsto nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A09058

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2005.

Delega di attribuzione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la trattazione di alcune materie di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato on. Valentina Aprea e sen. Maria Grazia Siliquini.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, sono state approvate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'art. 49 che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2004, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 aprile 2005 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli altri, l'on. Valentina Aprea e la sen. Maria Grazia Siliquini;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie ai suddetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai Sottosegretari di Stato in premessa, è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2 e 3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad essi delegate i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti e quelli indicati nel successivo art. 4.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Valentina Aprea è conferita la delega a trattare:

a) programmi e progetti per l'organizzazione degli uffici scolastici territoriali, ivi compresi il consolidamento della autonomia scolastica;

b) riforma degli ordinamenti, dei programmi e dei *curricoli* scolastici;

c) stato giuridico ed economico del personale della scuola;

d) riforma della valutazione del sistema scolastico;

e) edilizia scolastica;

f) riforma degli organi collegiali;

g) progetti di reclutamento e formazione del personale della scuola.

2. È altresì delegata all'on. Valentina Aprea la partecipazione alle sedute del CIPE, ai lavori della Conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato senatrice Maria Grazia Siliquini è conferita la delega a trattare:

a) progetti relativi a istruzione post-secondaria e degli adulti;

b) programmi e progetti riguardanti l'obbligo formativo integrato di istruzione e formazione e lavoro, con particolare riguardo alla formazione post-qualifica, all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'obbligo di frequenza di attività formativa fino a 18 anni ed al rapporto scuola-lavoro;

c) questioni riguardanti la partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, in applicazione dell'art. 50, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) stato giuridico ed economico del personale del Ministero ivi compresa la formazione;

e) progetti e programmi di semplificazione normativa;

f) monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi per i quali sono state assegnate le risorse alle università;

g) questioni riguardanti l'area del contenzioso del personale del Ministero e della scuola, ivi comprese le richieste di parere al Consiglio di Stato per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

2. È altresì delegata alla sen. Maria Grazia Siliquini la partecipazione ai lavori della Conferenza dei Presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 4.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

j) l'invio in missione all'estero dei Sottosegretari di Stato.

Art. 5.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 6.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica dei Sottosegretari di Stato su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 58

05A09011

DECRETO 16 settembre 2005.

Fissazione della nuova data per la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, presso l'Università di Palermo, per l'anno accademico 2005-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2005-2006;

Visto in particolare l'art. 3 del su citato decreto ministeriale nel quale vengono definite le modalità della prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e viene fissata al giorno 8 settembre 2005 la data di effettuazione della prova stessa;

Vista la nota in data 13 settembre 2005 con cui l'Università degli studi di Palermo rende noto che con decreto rettorale n. 7930/2005 del 9 settembre 2005 è stata annullata la prova concorsuale perché impossibile la identificazione degli autori di alcuni elaborati e, di conseguenza, la formulazione della graduatoria finale di merito;

Ritenuto che la situazione venutasi a creare presso l'Ateneo di Palermo ha inficiato le garanzie di obiettività e trasparenza della selezione;

Visto che con la richiamata nota viene richiesta la rinnovazione della prova per il 30 settembre 2005;

Ritenuta la necessità di fissare una nuova data per la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie presso la Università di Palermo al fine di garantire agli studenti aspiranti l'iscrizione e di poter confermare quella proposta dall'Ateneo in ragione dei tempi utili per la riformulazione e riorganizzazione della prova stessa;

Decreta:

La prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2005-2006, già fissata con il decreto ministeriale 20 aprile 2005, citato in premesse, per l'8 settembre 2005 è nuovamente stabilita per l'Università degli studi di Palermo per il giorno 30 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A09102

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2005.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di agosto 2005, come segue:

Medie mensili in euro riferite al mese di agosto 2005

PAESE	VALUTA	COD.	COD. UIC	quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	52,593
ALBANIA	Lek	ALL	47	121,853
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	91,1734
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	109,435
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31896
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,18805
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,61008
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,547
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	565,888
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,20035
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,61442
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5728,93
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,22924
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,463425
BANGLADESH	Taka	BDT	174	80,1816
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,45849
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,42149
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,22924
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53,617
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2643,23
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,9243
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,66902
BRASILE	Real	BRL	234	2,90103
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,04386
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95573
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1333,67
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5124,47
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,48193
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,00798
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	29,5941
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	671,453
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,95894
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,573213
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2836,18
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	596,709
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,70434
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1255,33
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	593,267
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,36845
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,22924

DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,45963
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31896
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	35,6381
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,09756
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,7559
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,51488
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,4387
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,6617
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,68527
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,08488
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	68,7676
FONDO MON.INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,837973
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,3657
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,21466
GHANA	Cedi	GHC	111	11242,2
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	76,3505
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	135,985
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,68527
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	218,462
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,871534
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31896
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,33922
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4606,75
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	242,471
HAITI	Gourde	HTG	151	51,3314
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,1845
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,55289
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	53,617
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12283,1
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11064
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1815,03
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	78,3678
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,54368
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	166,512
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	93,2052
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,3418
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,358981
LAOS	Kip	LAK	154	13356,9
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,95079
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,69603
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1851,93
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	73,2477
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,62029
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,84019
MACEDONIA	Denar Macedone	MKD	236	61,2507
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12394,8
MADAGASCAR	Franco Madagascar (nuovo)	MGA	268	2478,96
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	151,708
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,62157
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,7343
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95

MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,429296
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0074
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	325,228
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	36,2451
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,1317
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,4169
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1470,04
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	30002
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,89174
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,95079
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	86,8558
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,1227
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	166,95
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	7,91646
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,7675
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,473197
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	73,3454
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,22924
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,76528
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7381,43
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,00274
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,04362
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,47402
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,68527
ROMANIA	Leu	ROL	131	35033,9
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,50339
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	35,0119
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	680,93
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,23499
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,34479
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,68527
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10012,5
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	84,4134
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,69722
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3562,91
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,04386
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	64,0864
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,6805
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,51
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3018,7
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	123,906
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31896
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31896
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31896
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,22924
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,95079
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	298,591
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,36813
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,33981
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,55283
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,95079
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,89955
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39,4426

TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1388,79
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,6038
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,37938
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,69554
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61522
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1653422
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,65342
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6392,07
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,13564
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2233,5
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	244,488
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	EUR	242	1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	29,9138
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1386,12
VANUATU	Vatu	VUV	208	137,148
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2639,55
VIETNAM	Dong	VND	145	19512,8
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	236,616
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5391,67
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	25168,2

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A09033

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 23 agosto 2005, dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 13 settembre 2005

Il diretore regionale: DI IORIO

05A09077

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio ACI di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio ACI di Pordenone il 12 agosto 2005.

Motivazione:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio ACI di Pordenone con nota dell'11 agosto 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 12 agosto 2005 a seguito dell'interruzione irregolare dell'energia elettrica dalle ore 12.30 alle ore 13.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 1970/05 del 9 settembre 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 61, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle Entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze datato 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

decreto del Ministero delle finanze datato 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 14 settembre 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A09088

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 settembre 2005.

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e modifica dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2005-2006.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, con particolare riferimento al comma 5, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003, relativo alle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Viste le domande di variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali relative alla modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2005-2006;

Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2005-2006;

Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Vista la circolare del Ministro della salute del 5 agosto 2005;

Preso atto della positiva conclusione della procedura di mutuo riconoscimento relativa ad alcune delle domande di variazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-scientifica in merito sia alle attività programmate per l'adeguamento stagionale della composizione dei vaccini influenzali che all'autorizzazione dei singoli prodotti medicinali;

Ritenuto opportuno procedere alla riclassificazione ai fini della rimborsabilità e alla verifica del regime di fornitura dei vaccini influenzali così come riportato nell'allegato 2 di cui alla presente determinazione;

Viste le comunicazioni delle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali relative alla effettiva commercializzazione dei prodotti per la stagione 2005-2006;

Vista la direttiva del Ministro della salute n. DGPREV. V/20968/9/I.5.i.a. con la quale impegna l'Agenzia italiana del farmaco a finalizzare le procedure registrative e di prezzo dei vaccini influenzali;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, nelle sedute del 13 e 14 settembre, dalla commissione consultiva tecnico-scientifica;

Vista la deliberazione n. 23 del 15 settembre 2005 con cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco approva, su proposta del direttore generale, la riclassificazione di alcuni vaccini influenzali inseriti negli elenchi dei medicinali allegati alla presente determinazione;

Determina:

Art. 1.

Modifica della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2005-2006

1. I vaccini influenzali di cui all'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, devono essere costituiti, per la stagione 2005-2006, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116);

A/California/7/2004 (H3N2) (ceppo equivalente: NYMC X-157);

B/Shanghai/361/2002 (ceppo equivalente: B/Jiangsu/10/2003).

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 µg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Art. 2.

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e indicazione del regime di fornitura di vaccini influenzali con ceppo modificato

1. Le confezioni dei vaccini influenzali che saranno commercializzate per la stagione 2005-2006 sono riclassificate ai fini della rimborsabilità secondo quanto riportato nell'allegato 2 parte integrante della presente determinazione.

2. Nell'allegato 2 di cui al precedente comma sono anche indicati i regimi di fornitura approvati.

Art. 3.

Smaltimento scorte

I lotti di tutti i medicinali a base di vaccino influenzale, comunque autorizzati all'immissione in commercio, prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2004-2005, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 4.

Stampati

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali riportati nell'allegato 1 devono essere modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

2. La ditta titolare dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Agenzia italiana del farmaco, ufficio AIC (per medicinali di procedura nazionale e di mutuo riconoscimento a partenza italiana)/ufficio procedure comunitarie (per medicinali di procedura di mutuo riconoscimento con Italia CMS), una riproduzione degli stampati, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovrà inoltre pervenire, in originale, la traduzione giurata in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in italiano.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione, che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificata alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 15 settembre 2005

Il direttore generale: MARTINI

Allegato 1)
Vaccini influenzali autorizzati a modificare la composizione per la stagione 2005-2006

DENOMINAZIONE	TITOLARE	COD FARM	COD CONF	DESCRIZIONE	PROCEDURA
ADIUGRIP	SANOFI PASTEUR M S D S.P.A.	034399	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml	IT/H/0105/001/II/033
ADIUGRIP	SANOFI PASTEUR M S D S.P.A.	034399	028	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml	IT/H/0105/001/II/033
INFLEXAL V	BERNA	033658	016	siringa pre-riempita sosp iniett 0,5 ml	IT/H/0107/001/II/023
INFLEXAL V	BERNA	033658	028	10 siringhe pre-riemp sosp iniett 0,5 ml	IT/H/0107/001/II/023
INFLEXAL V	BERNA	033658	055	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita con ago	IT/H/0107/001/II/023
INFLEXAL V	BERNA	033658	067	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite con ago	IT/H/0107/001/II/023
ISIFLU V	BERNA	034653	016	"0,5 ml sospensione iniettabile" siringa preriempita	IT/H/0121/001/II/002
ISIFLU V	BERNA	034653	028	"0,5 ml sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite	IT/H/0121/001/II/002
ISIFLU V	BERNA	034653	030	sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita con ago	IT/H/0121/001/II/002
ISIFLU V	BERNA	034653	042	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite con ago	IT/H/0121/001/II/002
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	264	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago	IT/H/0102/001/II/032
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	276	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago	IT/H/0102/001/II/032
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	288	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago	IT/H/0102/001/II/032
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	290	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago	IT/H/0102/001/II/032
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	326	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1"	IT/H/0102/001/II/032
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	338	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8 "	IT/H/0102/001/II/032
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	340	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1"	IT/H/0102/001/II/032
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	353	"sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8 "	IT/H/0102/001/II/032
FLUAD	CHIRON	031840	034	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml	IT/H/0102/001/II/032
FLUAD	CHIRON	031840	046	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml	IT/H/0104/001/II/032
INFLUVIRUS F	HARDIS	027761	093	"sospensioneiniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml	IT/H/0104/001/II/032
INFLUVIRUS F	HARDIS	027761	117	" sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita da 0.5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice	N
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	142	"sospensioneiniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml	N
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	167	"sospensione iniettabile" 1 siringa pre- riempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice	N

DENOMINAZIONE	TITOLARE	COD FARM	COD CONF	DESCRIZIONE	PROCEDURA
INFLUPOZZI ADIUVATO	POZZI	034377	010	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita 0,5 ml	N
INFLUPOZZI ADIUVATO	POZZI	034377	022	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,5 ml	N
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	257	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 fiala 0,5 ml	N
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	269	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita 0,5 ml	N
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	271	" sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,5 ml	N
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	283	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita 0,5 ml'	N
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	295	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml	N
BATREVAC	SOLVAY PHARMA	035619	016/M	1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile	NL/H/0169/001/II/024
BATREVAC	SOLVAY PHARMA	035619	028/M	10 siringhe preriempitaein vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile	NL/H/0169/001/II/024
BATREVAC	SOLVAY PHARMA	035619	030/M	1 fiala in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile	NL/H/0169/001/II/024
BATREVAC	SOLVAY PHARMA	035619	042/M	10 fiale in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile	NL/H/0169/001/II/024
FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029245	178/M	1 siringa preriempita 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029245	180/M	10 siringhe preriempite 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029245	192/M	1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029245	204/M	10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029245	216/M	20 siringhe preriempite 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029245	228/M	20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
INFLUSPLIT	VALDA LABORATORI FARMACEUTICI	034013	019/M	1 siringa preriempita 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
INFLUSPLIT	VALDA LABORATORI FARMACEUTICI	034013	021/M	10 siringhe preriempite 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
INFLUSPLIT	VALDA LABORATORI FARMACEUTICI	034013	033/M	1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
INFLUSPLIT	VALDA LABORATORI FARMACEUTICI	034013	045/M	10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
INFLUSPLIT	VALDA LABORATORI FARMACEUTICI	034013	058/M	20 siringhe preriempite 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
INFLUSPLIT	VALDA LABORATORI FARMACEUTICI	034013	060/M	20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml	DE/H/0124/001/II/035
INFLUVAC S	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	028851	133/M	1 fiala siringa preriempita 0,5 ml	NL/H/0137/001/II/026
INFLUVAC S	SOLVAY PHARMACEUTICALS	028851	145/M	10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml	NL/H/0137/001/II/026

DENOMINAZIONE	TITOLARE	COD FARM	COD CONF	DESCRIZIONE	PROCEDURA
	B.V.				
INFLUVAC S	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	028851	158/M	1 fiala 0,5 ml	NL/H/0137/001/II/026
INFLUVAC S	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	028851	160/M	10 fiale 0,5 ml	NL/H/0137/001/II/026
VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	SANOFI PASTEUR MSD SNC	027278	112/M	1 siringa preriempita 0,5 ml	FR/H/0122/001/II/027
VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	SANOFI PASTEUR MSD SNC	027278	124/M	1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato	FR/H/0122/001/II/027
VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	SANOFI PASTEUR MSD SNC	027278	136/M	1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,.5 ml	FR/H/0122/001/II/027
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	211/M	"bambini" 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	223/M	"bambini" 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	235/M	"bambini" 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	247/M	"bambini" 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	250/M	"bambini" 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	262/M	"bambini" 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml	
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	348/M	bambini 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	351/M	bambini 10 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	363/M	bambini 20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml	FR/H/0139/001/II/018
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	209/M	1 siringa preriempita 0,5 ml	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	274/M	10 siringhe preriempite	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	286/M	20 siringhe preriempite	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	298/M	50 siringhe preriempite	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	300/M	1 siringa preriempita senza ago	FR/H/0121/001/II/028

DENOMINAZIONE	TITOLARE	COD FARM	COD CONF	DESCRIZIONE	PROCEDURA
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	312/M	10 siringhe preriempite senza ago	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	324/M	20 siringhe preriempite senza ago	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	336/M	50 siringhe preriempite senza ago	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	375/M	1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	387/M	10 siringhe pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	399/M	20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml	FR/H/0121/001/II/028
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.	026032	401/M	50 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml	FR/H/0121/001/II/028

Allegato 2)

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e indicazione del regime di fornitura delle confezioni dei vaccini influenzali con ceppo modificato in commercio nella stagione 2005/2006

Farmaco	Titolare	cod FARM	cod CONF	confezione	Prezzo al pubblico negoziato	Prezzo ex factory negoziato	Classificazione ai fini della rimborsabilità	Regime di fornitura
VACCINO MUTAGRIP PASTEUR	SANOFI PASTEUR MSD SNC	027278	136/M	1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml	€ 8,50	€ 5,21	H	RR
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD SNC	026032	348/M	bambini 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml	€ 8,90	€ 5,79	H	RR
VAXIGRIP	SANOFI PASTEUR MSD SNC	026032	375/M	1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml	€ 8,90	€ 5,39	H	RR
ADIUGRIP	SANOFI PASTEUR MSD SPA	034399	016	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml	€ 11,54	€ 6,99	H	RR
INFLEXAL V	IST. SIEROTERAPICO BERNA	033658	055	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita con ago	€ 11,20	€ 6,79	H	RR
INFLEXAL V	IST. SIEROTERAPICO BERNA	033658	067	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preriempite con ago	€ 112,00	€ 67,90	H	OSP2
ISIFLU V	IST. SIEROTERAPICO BERNA	034653	030	sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 1 siringa preriempita con ago	€ 11,20	€ 6,79	H	RR
AGRIPPAL S 1	CHIRON	026405	340	sospensione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1"	€ 6,40	€ 3,09	H	RR
AGRIPPAL S 1	CHIRON	026405	326	sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1"	€ 84,00	€ 50,90	H	OSP2
FLUAD	CHIRON	031840	034	sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita da 0,5 ml	€ 10,90	€ 6,60	H	RR
FLUAD	CHIRON	031840	046	sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 10 siringhe preriempite da 0,5 ml	€ 108,93	€ 66,00	H	OSP2
FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029345	178	1 siringa preriempita 0,5 ml	€ 8,60	€ 5,21	H	RR

FLUARIX	GLAXOSMITHKLINE	029245	180	10 siringhe preriempite 0,5 ml	€ 85,99	€ 52,10	H	OSP2
INFLUVIRUS F	HARDIS	027761	117	sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita da 0.5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice	€ 8,80	€ 5,33	H	RR
INFLUPOZZI ADIUVATO	IST.VACCINOGENO POZZI	034377	010	" 0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita 0,5 ml	€ 10,90	€ 6,60	H	RR
INFLUPOZZI SUBUNITA'	IST.VACCINOGENO POZZI	025984	283	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita 0,5 ml	€ 8,40	€ 5,09	H	RR
INFLUPOZZI SUBUNITA'	IST.VACCINOGENO POZZI	025984	295	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml	€ 84,00	€ 50,90	H	OSP2
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	167	""sospensione iniettabile" 1 siringa pre- riempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice	€ 8,90	€ 5,39	H	RR
INFLUVAC S	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	028851	133	1 fiala siringa preriempita 0,5 ml	€ 9,00	€ 5,45	H	RR
INFLUVAC S	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.	028851	145	10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml	€ 89,95	€ 54.50	H	OSP2

05A09171

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 9345/2005 del 19 agosto 2005 dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nei giorni 16 e 17 agosto 2005 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 305/2005 del 16 settembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato, per il periodo compreso nei giorni 16 e 17 agosto 2005, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Catanzaro, 16 settembre 2005

Il direttore regionale: SILVARI

05A09103

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 settembre 2005.

Rettifica di errori materiali contenuti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2005, n. 177/05. (Deliberazione n. 187/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03, e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione 4 agosto 2005, n. 177/05 (di seguito: deliberazione n. 177/05).

Considerato che:

con la deliberazione n. 177/05 l'Autorità ha approvato 2 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici negli usi di climatizzazione ambienti e produzione di acqua calda sanitaria conseguiti tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

ognuna delle due schede tecniche di cui al precedente alinea contiene, tra l'altro, una scheda di rendicontazione predisposta dall'Autorità al fine di assicu-

rare e agevolare la corretta applicazione delle metodologie di calcolo dei risparmi energetici disposte dalle schede tecniche e di facilitare la predisposizione delle richieste di certificazione dei risparmi energetici relative alle tipologie di intervento alle quali si applicano tali metodologie;

successivamente alla pubblicazione della deliberazione n. 177/05 sono stati riscontrati alcuni errori di redazione o digitazione nelle schede di rendicontazione di cui all'allegato *A* alla medesima deliberazione;

appare opportuno che gli errori riscontrati siano eliminati per evitare che essi possano dar luogo ad incertezze o ambiguità interpretative;

Ritenuto che:

sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 177/05;

Delibera:

1. Di rettificare gli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 177/05:

a) numerando il paragrafo della scheda tecnica n. 21, recante «Norme tecniche da rispettare» e correggendo conseguentemente la numerazione dei paragrafi seguenti della medesima scheda;

b) sostituendo nel paragrafo, recante «Norme tecniche da rispettare» della scheda tecnica n. 21 e della scheda tecnica n. 22 alle parole «Decreto del Presidente della Repubblica» le parole «decreto legislativo»;

c) sostituendo nel paragrafo, recante «Scheda di rendicontazione» della scheda tecnica n. 21 e della scheda tecnica n. 22, in corrispondenza del parametro f—E, alle parole «[tep/kWhe]» le parole «[tep/MWhe]»;

d) sostituendo nel paragrafo, recante «Scheda di rendicontazione» della scheda tecnica n. 22, in corrispondenza del parametro EPe (identificato con la lettera t), all'espressione «= s* f—E» l'espressione «= (s+u) * f—E»;

e) sostituendo nel paragrafo, recante «Scheda di rendicontazione» della scheda tecnica n. 22, in corrispondenza del parametro identificato con la lettera z, all'espressione «= (u-v)*f—E*(f—E - 0,148)» l'espressione «= (u-v)*(f—E - 0,148)».

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della prima pubblicazione;

3. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 177/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Milano, 12 settembre 2005

Il Presidente: ORTIS

05A09012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 settembre 2005

Dollaro USA	1,2139
Yen	135,31
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,175
Corona danese	7,4579
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67280
Fiorino ungherese	245,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8795
Corona svedese	9,3300
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,430
Franco svizzero	1,5511
Corona islandese	75,40
Corona norvegese	7,7940
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4315
Nuovo leu romeno	3,4794
Rublo russo	34,5050
Nuova lira turca	1,6340
Dollaro australiano	1,5887
Dollaro canadese	1,4316
Yuan cinese	9,8214
Dollaro di Hong Kong	9,4219
Rupia indonesiana	12321,09
Won sudcoreano	1250,62
Ringgit malese	4,5758
Dollaro neozelandese	1,7356
Peso filippino	68,337
Dollaro di Singapore	2,0420
Baht tailandese	49,895
Rand sudafricano	7,8173

Cambi del giorno 20 settembre 2005

Dollaro USA	1,2154
Yen	135,43
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,363
Corona danese	7,4594
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67340
Fiorino ungherese	245,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293

Zloty polacco	3,8774
Corona svedese	9,3393
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	38,460
Franco svizzero	1,5524
Corona islandese	75,01
Corona norvegese	7,7770
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4410
Nuovo leu romeno	3,4852
Rublo russo	34,5380
Nuova lira turca	1,6310
Dollaro australiano	1,5768
Dollaro canadese	1,4178
Yuan cinese	9,8314
Dollaro di Hong Kong	9,4337
Rupia indonesiana	12378,85
Won sudcoreano	1250,28
Ringgit malese	4,5816
Dollaro neozelandese	1,7303
Peso filippino	68,336
Dollaro di Singapore	2,0426
Baht tailandese	49,900
Rand sudafricano	7,7479

Cambi del giorno 21 settembre 2005

Dollaro USA	1,2225
Yen	135,95
Lira cipriota	0,5730
Corona ceca	29,393
Corona danese	7,4591
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67505
Fiorino ungherese	246,29
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8954
Corona svedese	9,3345
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,445
Franco svizzero	1,5519
Corona islandese	75,08
Corona norvegese	7,7925
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,4435
Nuovo leu romeno	3,4873
Rublo russo	34,6640
Nuova lira turca	1,6340
Dollaro australiano	1,5834
Dollaro canadese	1,4264
Yuan cinese	9,8914
Dollaro di Hong Kong	9,4884
Rupia indonesiana	12487,84
Won sudcoreano	1257,95
Ringgit malese	4,6082
Dollaro neozelandese	1,7449
Peso filippino	68,796
Dollaro di Singapore	2,0526
Baht tailandese	50,171
Rand sudafricano	7,7809

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A09203-05A09204-05A09205

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoclot»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 506 del 5 agosto 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EMOCLOT anche nelle forme e confezioni: «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml + set infusionale, «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale, «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga (Lucca), località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, codice fiscale 01779530466.

Confezione:

«250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564204 (in base 10) 0QH3XD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca) (tutte le fasi); Biotest Pharma GmbH, Landsteinerstrasse 5 - D 63303 Dreieich - Germania (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H. Vienna - Austria (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Octapharma S.A., Rue du Maréchal Foch 72 - Lingolsheim - Francia (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Hardis S.p.a, s.s. 7-*bis* km 19,5 - S. Antimo (Napoli) (produzione e controllo del solvente).

Composizione:

polvere:

principi attivi: fattore VIII della coagulazione del plasma umano 250 UI; fattore VIII della coagulazione del plasma umano ricostituito con acqua per preparazioni iniettabili 50 UI/ml (250 UI/5 ml); proteine totali non superiori a 3,6 mg; fattore von Willebrand 400 UI/1000 UI di fattore VIII;

eccipienti: sodio citrato tribasico 14.7 mg; sodio cloruro 33.0 mg; glicina 45.0 mg; calcio cloruro 0.73 mg;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili 5 ml.

Confezione:

«500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564216 (in base 10) 0QH3XS (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca) (tutte le fasi); Biotest Pharma GmbH, Landsteinerstrasse 5 - D 63303 Dreieich - Germania (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H. Vienna - Austria (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Octapharma S.A., Rue du Maréchal Foch 72 - Lingolsheim - Francia (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Hardis S.p.a, s.s. 7-*bis* km 19,5 - S. Antimo (Napoli) (produzione e controllo del solvente).

Composizione:

polvere:

principi attivi: fattore VIII della coagulazione del plasma umano 500 UI; fattore VIII della coagulazione del plasma umano

ricostituito con acqua per preparazioni iniettabili 50 UI/ml (500 UI/10 ml); proteine totali non superiori a 7,2 mg; fattore von Willebrand 400 UI/1000 UI di fattore VIII;

eccipienti: sodio citrato tribasico 29.4 mg; sodio cloruro 66.0 mg; glicina 90.0 mg; calcio cloruro 1.47 mg;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione:

«1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale.

A.I.C. n. 023564228 (in base 10) 0QH3Y4 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca) (tutte le fasi); Biotest Pharma GmbH, Landsteinerstrasse 5 - D 63303 Dreieich - Germania (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H. Vienna - Austria (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Octapharma S.A., Rue du Maréchal Foch 72 - Lingolsheim - Francia (tutte le fasi), confezionamento secondario anche presso Kedrion S.p.a., Bolognana - Gallicano (Lucca); Hardis S.p.a., s.s. 7-*bis* km 19,5 - S. Antimo (Napoli) (produzione e controllo del solvente).

Composizione:

polvere:

principi attivi: fattore VIII della coagulazione del plasma umano 1000 UI; fattore VIII della coagulazione del plasma umano ricostituito con acqua per preparazioni iniettabili 100 UI/ml (1000 UI/10 ml); proteine totali non superiori a 15,0 mg; fattore von Willebrand 400 UI/1000 UI di fattore VIII;

eccipienti: sodio citrato tribasico 29.4 mg; sodio cloruro 66.0 mg; glicina 90.0 mg; calcio cloruro 1.47 mg;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da emofilia A (deficienza congenita di fattore VIII). Trattamento della deficienza acquisita di fattore VIII. Trattamento di emofilici con anticorpi contro il fattore VIII (inibitori: vedere anche posologia). Trattamento di pazienti con malattia di von Willebrand.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

«250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564204 (in base 10) 0QH3XD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 117,41 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 193,77 euro;

«500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564216 (in base 10) 0QH3XS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 238,08 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 392,92 euro;

«1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 023564228 (in base 10) 0QH3Y4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 467,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 771,90 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 023564204 «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml + set infusionale; A.I.C. n. 023564216 «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale; A.I.C. n. 023564228 «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 023564204 «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml + set infusionale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 023564216 «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 023564228 «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml + set infusionale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09100

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestivo Giuliani»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 509 del 9 settembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DIGESTIVO GIULIANI, anche nella forma e confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2 - c.a.p. 20129 Italia codice fiscale 00752450155.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 032090058 (in base 10) 0YM9YB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Rivopharm S.A. stabilimento sito in Manno - Svizzera (tutte) e Laboratorio farmacologico Milanese, stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso n. 273.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: amido di mais 12 mg; cellulosa microcristallina 10 mg; crospovidone 2 mg; ipromellosa 2,5 mg; lattosio monoidrato 58 mg; macrogol 6000 0,25 mg; magnesio stearato 1 mg; olio vegetale idrogenato 1 mg; polivinlpirrolidone k30 5 mg; sodio lauril solfato 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti - sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 032090058 (in base 10) 0YM9YB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 032090058 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocisteina Ipso Pharma».

Estratto determinazione n. 510 del 9 settembre 2005

Medicinale: CARBOCISTEINA IPSO PHARMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l., con sede in via San Rocco, 6, Episcopia, (Potenza), con codice fiscale 01256840768.

Confezione: A.I.C. n. 036294015 - «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

È ora trasferita alla società ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, con codice fiscale 08028050014.

Con variazione della denominazione in «Carbocisteina ABC».

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A09099

REGIONE PUGLIA

Incompatibilità del PUG del comune di Squinzano al piano urbanistico territoriale tematico

La giunta della regione Puglia con atto n. 692 del 23 maggio 2005 (esecutivo a norma di legge), ha attestato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la non compatibilità del PUG del comune di Squinzano al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 20/01.

05A09073

Incompatibilità del PUG del comune di Alberona al piano urbanistico territoriale tematico

La giunta della regione Puglia con atto n. 812 del 21 giugno 2005 (esecutivo a norma di legge), ha attestato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la non compatibilità del PUG del comune di Alberona al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 20/01.

05A09074

Incompatibilità del PUG del comune di Galatina al piano urbanistico territoriale tematico

La giunta della regione Puglia con atto n. 813 del 21 giugno 2005 (esecutivo a norma di legge), ha attestato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la non compatibilità del PUG del comune di Galatina al piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15 dicembre 2000 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale n. 20/01.

05A09075

Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della «Masseria Morige» in ditta Morige Grande S.r.l., da destinare a struttura ricettiva-alberghiera, adottato dal consiglio comunale di Galatone.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1206 del 24 agosto 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della «Masseria Morige» in ditta Morige Grande S.r.l. da destinare a struttura ricettiva-alberghiera, adottato dal consiglio comunale di Galatone con delibera n. 58 del 29 novembre 2004, in variante al PRG vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98.

05A09076

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501222/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 9 2 3 *

€ 1,00